

XCIX.

TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Seguito della discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale — Osservazioni del senatore Mezzacapo — Discorso del ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 10 pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« Parecchi abitanti della diocesi di Milano domandano che vengano modificati gli articoli del Codice penale che riguardano gli abusi dei ministri dei culti ».

Seguito della discussione del progetto di legge:

« Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia » (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge:

« Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia ».

Prego i signori senatori di prendere i loro posti.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Prego il Senato di permettermi di tenere un po' in sospenso il giusto desiderio, che tutti hanno di ascoltare l'alta parola dell'onorevole guardasigilli.

Non è pretesa in me di frammettermi in una discussione di tanta elevatezza, e nella quale gl'insigni giureconsulti che risiedono in questa aula presero tanta parte.

Mio intendimento è di richiamare solamente l'attenzione del Governo su quelle due parti del Codice comune, che si collegano direttamente col Codice militare e che potrebbero, applicate anche per quest'ultimo, arrecare conseguenze gravi alla disciplina ed alla condizione morale dell'esercito.

Intendo parlare dell'abolizione della pena di morte, e del duello.

Il Codice militare non sta da sè, ma è collegato intimamente al Codice comune.

La vita della società militare non è fittizia; essa è parte del paese, dovendo quell'agglomerazione di uomini, sotto forma speciale, rispondere ad un fine determinato.

E poichè gli elementi che compongono l'esercito escono dal paese stesso, con le sue qualità ed i suoi difetti, il Codice militare, nel disciplinare queste qualità, deve ispirarsi alle massime del Codice comune.

Il Codice militare, il quale è rivolto a provvedere a quelle eccezioni che sono proprie della vita militare, n'è come l'appendice. Certi fatti, che sono innocui nella vita comune, essendo delitti nella vita militare, il Codice militare deve provvedere a queste differenti condizioni di vita.

Donde la necessità di riformare il Codice militare radicalmente.

Poichè nel Codice comune vennero distinti i reati in delitti e contravvenzioni, bisognerà che il Codice militare si informi a questa stessa classificazione. Poichè nella gradazione della pena e nella espiazione di essa vennero stabilite nuove norme, bisognerà che il Codice militare vi si informi.

Ma guai, se seguendo questo giusto criterio, si arrivasse sino al punto di abolire la pena di morte per i militari, come viene ad essere abolita pel comune dei cittadini.

La vita militare è una vita speciale, una vita eccezionale.

In essa noi agglomeriamo gli uomini, ne eccitiamo i sentimenti buoni e cerchiamo di sviluppare al massimo grado le energie individuali, affine di avere quella somma di energie, quella energia collettiva che deve produrre grandi sforzi in dati momenti.

Noi mettiamo tutto il nostro studio per sviluppare siffatte qualità. E se da un canto cerchiamo di contenerle opportunamente e disciplinarle con l'educazione speciale che diamo ai militari, anzi direi con lo sviluppare maggiormente quelle di cui sono dotati, è fuori dubbio, dall'altro, che quelle stesse qualità denno risentirsi delle conseguenze della stessa loro energia.

Quando voi avete spinto un uomo a sentire fortemente, in modo eccessivamente squisito, è facile che in certi momenti della vita militare, di quella vita di doveri, di abnegazione, di sacrifici, in cui sovente si è quasi in posizioni violente, è possibile che quest'uomo reagisca in proporzione della vivacità che sente in sè stesso.

Quindi è necessario contenerlo con maggiore energia che non farebbesi col Codice comune.

Oltrechè la stessa maniera di valutare alcuni

delitti, varia nell'un caso e nell'altro. Per esempio, l'omicidio, nella società abituale ha gravi conseguenze, gravi per l'incolumità personale, gravi per l'offesa alla società; ma l'azione n'è limitata nelle conseguenze sociali. Mentre che l'omicidio nel militare, che seguisse un'insubordinazione per le vie di fatto, ha conseguenze morali ben diverse, per punire le quali non bastano le sanzioni stabilite dal Codice penale comune.

In tal caso occorreranno pene più forti, come da lunga esperienza venne dimostrato.

In alcuni momenti, il ripetersi di certi reati potette per poco far temere che la disciplina fosse scossa. Ebbene, comechè sia nelle abitudini nostre di non eseguire quasi mai le sentenze di morte, pure, per averla nel Codice, si potette applicarla per rimettere la disciplina in carreggiata.

Tutti ricorderanno il fatto atroce di Misdea, il quale ebbe luogo quasi contemporaneamente ad altri pur gravi. Si eseguirono tre fucilazioni, le quali furono sufficienti per rimettere la disciplina, e produssero l'effetto dell'acqua sul fuoco.

Quindi è mia convinzione, e credo sia pure di tutti i capi dell'esercito, e dell'esercito stesso, che non sia possibile di tenerlo a disciplina, senza conservare per esso la pena di morte.

La pena sarà limitata a casi speciali, specialissimi, in cui il dubbio non sia possibile, affine di evitare che nell'applicazione della pena si possa cadere in errore; si conserverà per quelle circostanze in cui la disciplina possa ritenersi scossa, per que' casi in cui i fatti si sviluppino alla luce del giorno: si facciano pure tutte le limitazioni possibili, purchè il principio sia salvo.

D'altra parte, il conservare quella pena per l'esercito, non ci mette in contraddizione del principio consacrato nel Codice comune.

È noto, nè dico cosa ignorata, come nella Commissione, composta com'è d'insigni giuriconsulti e di alte intelligenze, vi sieno opinioni onorevoli contrarie all'abolizione della pena di morte. Per cui l'abolizione della pena di morte non si fece discendere dalla negazione del diritto di disporre della vita umana, sibbene da altro principio, che può dirsi politico; il principio, cioè, della necessità dell'aver un Codice unico per tutto il paese.

Di fatto ritieni, che non sarebbe stato altrimenti possibile di avere il Codice unico, ch'è la vera maniera di compiere l'unità morale del paese.

Su questo terreno si sono tutti intesi, e, dinanzi alla impossibilità di introdurre la pena di morte nella Toscana, i dissenzienti cedettero le armi, senza discutere il principio.

Epperò il principio è rimasto illeso, non è pregiudicato in se stesso; la qual cosa permette di conservare la pena di morte per il Codice militare, senza che vi sia contraddizione col Codice comune.

Un solo dubbio mi nasce; cioè, se abolita quella pena nel Codice, sarà possibile di resistere all'opinione pubblica in paese, la quale farà pressione perchè sia abolita nell'esercito.

Ma ciò riguarda l'avvenire.

Allora il Parlamento, nella sua saviezza, saprà trovare la maniera di provvedere, per evitare che rimanga scossa dalle fondamenta la compagine dell'esercito.

L'altra questione è quella del duello.

Il duello nella vita militare non può essere riguardato come nella vita comune.

Io non mi fo giudice in una questione così elevata, nè dirò se sia da accettarsi il sistema dell'onor. Deodati, con cui si vorrebbe cancellato il duello dal Codice e ridotto alle disposizioni relative all'omicidio ed al ferimento, o non piuttosto quella espressa dall'onor. Pierantoni di fare a quel reato una parte speciale nel Codice. Solo dirò, che per l'esercito certamente va considerato in modo del tutto diverso.

Nella vita degli ufficiali, in quella vita costantemente in comune; in quella specie di compagnismo che si crea tra loro, sorgono tante suscettibilità, che degenererebbero in deplorabili contestazioni, se si dovesse ricorrere ai giudizi comuni; e ritenete, che non vi si riuscirebbe. Sarebbe come volere che gli ufficiali si sottomettessero, con pazienza monacale, a raffrenare i loro istinti per condursi ogni volta innanzi ai giudici comuni.

Io credo che rimarrebbe affievolito quello squisito sentimento di onore e di delicatezza, che si cerca di sviluppare ne' militari. Epperò io credo, che il duello debba essere considerato in modo speciale dal Codice militare.

Nè si creda che, con questo, si volesse ridurre i ritrovi militari a palestra di scherma con flo-

retti senza bottone; ciò non sarebbe un bene, nè può essere nelle nostre intenzioni. Solamente vorremmo che vi fosse questo sfogo, la cui mercè quelle piccole inimicizie fra gli ufficiali, che sarebbero durature, scompaiono col duello, e si torna amici e camerati come prima. Col duello si evitano, fra persone armate, colluttazioni, che sarebbero indecorose per ufficiali.

Del resto, è mia convinzione, che potrebbero fare tutte le leggi che si volesse per il duello, ma non si giungerebbe ad impedirlo nell'esercito. Sarebbe lo stesso come non volere seguita la legge con animo deliberato.

Nel governo borbonico il duello era punito coi lavori forzati, e quei miei compagni che hanno servito con me nell'esercito napoletano ne' primi anni della nostra gioventù, ricorderanno quantidue li si facessero.

I duellanti si sottraevano al pubblico, si battevano in camera chiusa, sfuggendo per tal guisa l'azione giudiziaria e quella dei loro superiori, ad un tempo.

I superiori dovevano fingere di ignorare i fatti, per non essere obbligati a sottoporre i duellanti alla legge comune; la qual cosa ripugnava loro decisamente.

Quando invece il duello non è un delitto per gli ufficiali, i capi esercitano la loro azione per disciplinarlo e contenerlo in certi limiti. Essi indagano le cause, cercano il provocatore, che nelle inchieste si trova quasi sempre, e lo puniscono severamente, soprattutto se la provocazione sia stata motivata da cause futili; essi prendono conto se il duello sia stato con tutto con tutte le regole della perfetta cavalleria.

Anche i militari hanno le loro pene, le detenzioni. Invece della detenzione comune, che avvilirebbe il carattere del militare, in seguito alla quale l'uffiziale non potrebbe più vestire la divisa di ufficiale, si ha la detenzione nelle fortezze e nelle caserme, che non è lieve.

Concludo, che il duello nell'esercito bisogna conservarlo, ma disciplinarlo.

Se poi questo debba farsi col Codice o col regolamento di disciplina, non voglio risolverlo in due parole, essendo questione non delle più semplici. I ministri della guerra e della marina nella loro sapienza, con l'aiuto ed il consiglio di coloro che crederanno di ascoltare, penseranno a risolvere la questione in quel modo che sarà ritenuto più opportuno.

La qual cosa è tanto più agevole, in quanto che, ripeto, noi dovremo rivedere il Codice militare per metterlo di accordo col Codice comune.

Queste pochissime parole ho voluto dire, nella lusinga che l'onorevole ministro vorrà prenderle in considerazione, nel rispondere ai discorsi fatti in quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signori senatori! Nell'imprendere a parlare in questa solenne discussione, sento essere mio primo dovere quello di ringraziare con profonda gratitudine la vostra benemerita Commissione ed il suo illustre presidente per lo zelo, la cura, l'intelletto d'amore, che posero nell'adempiere il grave incarico che il Senato aveva loro conferito.

Alla vostra Commissione certamente si dovrà se verrà finalmente raggiunta, dopo quasi trent'anni di aspettazione, quell'unità della legge penale che cronologicamente viene ultima di fronte alle altre parti della nostra legislazione, e razionalmente avrebbe dovuto essere la prima, come fu in altri paesi, ad esempio in Germania. Avrebbe dovuto essere la prima, poichè il diritto penale è parte essenziale del diritto pubblico, caratterizza un popolo, scolpisce il suo pensiero ed il suo sentimento in ciò che riguarda i beni supremi dell'uomo e del cittadino.

Alla vostra Commissione si dovrà, che più non si veda, come ben dissero gli onorevoli senatori Massarani ed Auriti, la giustizia variare dall'una all'altra riva di un fiume, e ciò non soltanto da Stato a Stato, come pareva già assurdo a Pascal, ma entro i confini di un medesimo Regno, sicchè in una provincia sia lecito ciò che nell'altra è delitto, oppure ciò che in tutte è delitto, sia punito in diversa maniera: differenze coteste che nel modo più stridente contrastano coll'unità politica e morale della nazione.

Alla vostra Commissione del pari si dovrà che il Codice ottenga nell'animo delle popolazioni tutta quella forza morale, riguardo alla quale il modo di approvazione delle leggi ha sì gran parte quanto al rispetto che ad esse è dovuto. Imperocchè quando un Codice consegue il suffragio di uomini, che rappresentano nel

campo scientifico e nel campo pratico ciò che avvi di più stimato e riverito in Italia, esso ben può aspirare ad avere non meno vivo e non meno concorde il suffragio della pubblica opinione.

Quando l'onor. mio amico, il senatore Pesina, con quella potenza di sintesi che è una delle doti precipue del suo splendido intelletto, vi dimostra nella sua relazione i progressi che il nuovo Codice reca nella nostra legislazione penale, certo le sue parole sono una testimonianza a cui si presta fede non solo in Italia ma nel mondo scientifico.

Di questi pregi del Codice stesso posso parlare senza ombra di jattanza, perchè nella preparazione del Progetto io non ho altro merito che di aver fatto tesoro degli studi compiuti da' miei eminenti predecessori; dei quali primissimi: l'illustre presidente della vostra Commissione, il quale come ministro fece approvare in questo recinto, nel 1875, un progetto di codice penale completo; ed un altro sommo giureconsulto, l'onorevole Mancini, al quale, anch'io, come i senatori Massarani e Moleschott, mando gli augurii ferventi di una piena e prossima guarigione che lo ridoni alla patria e alla scienza.

E per ciò appunto che senza alcuna ombra di vanagloria posso parlare di questo Progetto di codice, lasciate vi rammenti le parole con cui un eminente magistrato, il quale per incarico della *Società generale delle prigioni* di Francia fece un esame del Progetto medesimo, conchiuse il suo lavoro: parole che io cito tanto più volentieri perchè esse tornano essenzialmente ad onore, ancor più che del Codice, del nostro paese: « Eminentissimi giureconsulti - egli dice - fra cui l'illustre professore di Pisa, rapito non è guari alla scienza, cooperarono a questa grande opera collo sguardo intento al codice toscano, che è giusto argomento di orgoglio nella storia legislativa d'Italia. Concetti ingegnosi, tendenze talvolta originali ed ardite, progresso della legislazione penale studiata presso tutti i popoli ed affermata in una redazione sapiente che è giunta a formulare il più spesso in termini concisi la soluzione d'immense questioni, movimento progressivo che allarga gli orizzonti del diritto, disposizioni la cui efficacia morale sorpassa frequentemente i limiti assegnati alle leggi interne: tali sono i caratteri, i risultati, che, senza mettere in oblio le più gravi diver-

genze sopra principii essenziali, dimostrano l'importanza dell'opera condotta a termine in quella penisola che è la terra attrice dei criminalisti, la vera patria del diritto penale ».

Ciò premesso, io mi permetterò di esporre di volo al Senato alcune delle molte riforme che il Codice nuovo arreca alle legislazioni vigenti.

Per esso è, col voto unanime della vostra Commissione, abolita la pena di morte; sicchè, facendo cessare la più odiosa ineguaglianza tra la gentile e sapiente Toscana e le altre regioni d'Italia, la patria di Beccaria che fu prima ad oppugnare il carnefice nel campo scientifico, sarà la prima altresì fra le grandi nazioni ad introdurre questa grande riforma nel campo legislativo; per cui la data del prossimo giorno in cui il Senato assicurerà col suo voto la sanzione di questo Codice penale, la data di questo giorno, che spero sia il 17 novembre, sarà una data perennemente memorabile nella storia della legislazione.

Abolita la pena di morte, in tutto il sistema del nuovo Codice è data al regime penale una grande semplicità. A parte l'ergastolo che sostituisce la pena capitale, le pene detentive, da quattro che sono secondo il codice del 1859, vengono ridotte a due parallele: reclusione e detenzione. Così sparirà quella pena della relegazione che restò sempre lettera morta vanamente inscritta nella legge perchè mai applicata; sparirà quella pena dei lavori forzati, pena che, mentre nel concetto del legislatore è più grave della reclusione, in pratica riesce la pena favorita ed invocata dai maggiori delinquenti, paurosi della vita chiusa e silenziosa delle case di reclusione.

Nel sistema penitenziario non è adottato il puro sistema filadelfiano, ma il sistema graduale, che fa passare, almeno per le pene più gravi, il condannato dal grado più intenso a quello meno severo, procedendo ad altri temperamenti, che sono il beneficio di quelli stabilimenti intermedi, i quali ebbero il plauso dell'onorevole senatore Massarani, e il beneficio della liberazione condizionale. Questo sistema graduale che il nuovo Codice accoglie, è quello ormai adottato con ottimi risultamenti da quasi tutti gli Stati civili; poichè muove dal concetto di eccitare la resipiscenza e il miglioramento morale del condannato, facendo dipendere dalle prove di ravvedimento la mitigazione della pena,

individualizzando la pena medesima secondo i meriti od i demeriti dei delinquenti.

Quanto ai reati è adottato il sistema della bipartizione, mediante il quale si ottiene, come dice l'onor. Pessina nella sua relazione, che il Codice distingue i fatti che sono intrinsecamente delitti per la natura stessa delle cose, da quelli che lo Stato considera tali per fini di prevenzione, nell'interesse della sicurezza individuale e sociale.

Ed un'altra partizione del nuovo Codice è quella che distingue i reati secondo che derivano da un impulso pravo e perverso, ovvero da traviamiento che non è frutto di volgare abiezione, d'ignobile natura.

Si è abbandonato il sistema di applicazione della pena per gradi prestabiliti, sistema il quale nuoce alla chiarezza della legge, perchè il cittadino, mentre non ha scusa nell'ignoranza della legge medesima, non può conoscere, senza l'aiuto di un giurista che gli spieghi il complicato meccanismo dei gradi, quali siano le conseguenze delle proprie azioni; sistema, d'altra parte, che fu fonte di interminabili questioni e produsse la necessità nel giudice di salire o discendere troppo nella pena, mentre all'infinita varietà de' casi particolari non si presta una limitata divisione di gradi, a priori convenzionalmente stabilita.

Quanto all'imputabilità, si è curato di ovviare agli abusi universalmente deplorati della forza irresistibile, ed è per questo specialmente che l'onor. Lampertico disse di dare al Codice larghissima approvazione.

Fu ordinata sinteticamente e razionalmente la materia del concorso dei reati, fondata sulla base del calcolo giuridico, e fu definita la nozione del reato continuato sull'esempio del codice toscano.

Furono rese più severe le norme penali pei recidivi. Si è in primo luogo stabilito che a costituire la recidiva basti la condanna e non occorra l'effettiva espiazione della pena. E quanto agli aggravamenti, senza andare fino agli sproporzionati ed eccessivi provvedimenti penali della recente legge francese, si è usato un giusto rigore con misure graduali di severità intensiva ed estensiva, secondo la maggiore persistenza nel delinquere, per modo da ordinare un freno efficace a difendere la società dalla classe più pericolosa di malfattori.

Nella parte speciale, il nuovo Codice rimuove grandi lacune della legislazione vigente, come quelle concernenti lo spionaggio militare e politico che non è preveduto nei codici vigenti; ed il pubblico vilipendio contro le Camere legislative, i capi di Governi esteri e i loro rappresentanti, mentre l'omissione di siffatte norme faceva sì che nei casi di simile vilipendio, casi recenti ed a tutti noti, si dovesse coartare la legge per farli cadere sotto sanzioni che assai male si adattavano al fatto commesso.

Nei reati politici, si sono evitate le incriminazioni troppo vaghe e sconfiniate; si è inoltre cancellato il premio ai delatori, e si è pure cancellata quella multa speciale riserbata a tutti i reati politici, la quale giungendo fino a lire cinquantamila richiama l'antico diritto di conquista.

Nei delitti contro la libertà dei culti, si è tolta la distinzione fra la religione dello Stato e gli altri culti ammessi nello Stato medesimo, e si è evitato che possano essere punite le semplici controversie teologiche e religiose.

Nei delitti contro la libertà individuale, questo prezioso diritto si è meglio garantito contro gli abusi ed arbitrii, nel concetto che debbasi obbedire senza riserva a tutto ciò che è legale, ma si debba essere efficacemente protetti contro tutto ciò che è arbitrario.

Del pari si è accuratamente guarentito il segreto epistolare prevedendone le violazioni commesse anche da privati in qualsiasi luogo, e non quelle soltanto commesse in luogo di pubblico deposito, come è detto nel codice del 1859.

Così del pari si è meglio regolata la libertà del lavoro togliendo la ingiusta disparità di trattamento che havvi nel codice sardo-italiano fra padroni ed operai, e assicurando la libertà dello sciopero quand'è scevro da violenza o minaccia; sicchè queste disposizioni saranno in Italia, come furono in Inghilterra ed in altri paesi, un grande e salutare elemento di conciliazione sociale.

Colle disposizioni sugli abusi dei ministri del culto, senza far opera illiberale, come già fu dimostrato, e come tornerò io stesso a dimostrare più tardi, si è provveduto a che la cattedra di verità non si converta in tribuna di eccitamenti sediziosi ed un faustico apostolato

non insidii e ferisca in quanto ha di più sacro l'integrità e l'incolumità nazionale.

Nel reato di calunnia viene respinto il vieto concetto del taglione, d'onde partiva la misura della pena secondo la vigente legislazione.

Con l'incriminazione dello spergiuro è tolta una grave disuguaglianza fra le varie parti d'Italia, ed un'altra disuguaglianza è tolta sopprimendo l'istituto della interpellanza nel falso documentale, impedendo che a frode scoperta chi ha già prodotto il documento falso in giudizio possa *ad libitum*, pel fatto suo proprio, andare impunito.

Meglio determinata è la parte riguardante le frodi nel commercio molto vagamente e imperfettamente trattata nella legge vigente: o repressa è la vendita di sostanze alimentari e medicinali contraffatte od alterate, tutelando più che oggi non facciasi la alimentazione e sanità pubblica.

Nei reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, verranno pure a cessare notevolissime disuguaglianze tra regione e regione. Si punisce ovunque l'incesto quando è rivelato con pubblico scandalo; si distinguono cose ora stranamente confuse, come, ad esempio, la seduzione ed il lenocinio. E nell'adulterio si fa un passo su quella via dell'uguaglianza fra uomo e donna, eguaglianza verso cui vedemmo tendere in modo progressivo le più recenti legislazioni penali.

Molte sono le modificazioni portate alle leggi vigenti dal nuovo Codice nella parte concernente i reati contro la persona; parte al presente travagliata pure dalle maggiori disuguaglianze nelle tre legislazioni penali vigenti in Italia.

Quanto agli omicidii, il Progetto aggrava il rigore per i più snaturati ed esecrabili, distinguendo dall'omicidio semplice il coniugicidio ed il fratricidio, e punendo colla massima pena non solo il parricidio, come nel codice vigente, cioè l'atto del figlio che uccide il padre, ma quello altresì del genitore che uccide con strage nefanda la sua creatura.

Nelle lesioni personali si è più largamente provveduto alla varietà dei casi secondo le varie provincie, non omettendo di occuparsi di quello *sfregio* del viso, che a scopo di castigo, di vendetta, di gelosia e perfino di amore si mantiene nelle tenaci abitudini d'alcune classi della popolazione di qualche nostra città.

Si è concepito più largamente, in conformità di evidenti esigenze di giustizia, il reato di abbandono, prevedendo non soltanto l'abbandono di fanciulli, ma quello eziandio di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse per malattia di mente o di corpo. E in pari tempo si volle stigmatizzare e punire l'*indolenza colpevole* di chi con cinica indifferenza non si presta ad assistere persone ferite o in pericolo, immemore dei doveri di sociale e civile solidarietà.

E poichè la difesa dei deboli, come diceva uno de' precedenti oratori, dev'essere considerata dal legislatore un sacro dovere, il nuovo Codice rende più severe le pene contro gli abusi di correzione domestica, da parte di que' malnati genitori, i quali, come ce ne offrono frequente testimonianza gli annali giudiziarii, sono affatto dimentichi dell'aurea sentenza di Marciano, secondo la quale *patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere*.

Parimenti il nuovo Codice ha creduto di fare omaggio alla pubblica coscienza, rendendo di gran lunga più gravi le pene di un altro fra i più ignobili ed abominevoli reati, il reato di diffamazione. I popoli liberi sono in questa parte, per la libertà stessa del proprio reggimento, assai provvidi e severi; sicchè Cicerone (parlando della diffamazione con eloquenti parole, ove nota: *quem illa non attingit, quem non verarit, ubi pepercit?*) ricorda che le XII tavole, pure facendo un uso modicissimo della pena di morte, la aveano però riserbata all'autore di scritti diffamatorii, che era condannato a spirare sotto il bastone: *formidine fustis*, come indica il poeta venosino. E così come nell'antichità, nei tempi moderni i popoli più liberi, più gelosi della libertà della stampa, o, come in Inghilterra, proclamarono che dove la diffamazione comincia, la libertà di stampa finisce; o, come agli Stati Uniti d'America, insegnarono con Fraucklin che il pubblicista non deve offuscare l'altezza della sua professione colle ignobili abitudini della diffamazione; o, come in Francia, con Beaumarchais, il celebre autore del motto: « calunniate, calunniate, che qualche cosa ne resterà sempre », professano essere peggiore l'azione di chi cerca toglier la fama, che di colui il quale cerca toglier la vita.

Non io continuerò questa già troppo lunga enumerazione. Solo dirò essere universale, od almeno quasi universale il consenso (poichè

parmi che l'onor. Vitelleschi faccia eccezione) nella opinione che il nuovo Codice segna un grande progresso sulla legislazione esistente; com'è naturale del resto, perchè sarebbe assai strano che tanti lustri di studi dei nostri migliori giureconsulti non avessero approdato a nulla; è naturale perchè il nuovo Codice viene quasi quarant'anni dopo il codice toscano, quasi trent'anni dopo il codice del 1859 e il decreto luogotenenziale di Napoli del 1861, viene dopo grandissimi progressi della scienza penale, dopo molti utili esempi di legislazioni straniere.

Ora io dico, che se perfino nell'ipotesi in cui il nuovo Codice fosse inferiore ai precedenti, come molti sostennero essere del codice germanico in confronto dei codici anteriori di qualche Stato tedesco, pure dovrebbe approvarsi, perchè è preferibile un codice mediocre ma uguale per tutti, a più codici anche migliori ma diversi in un medesimo Stato. E aggiungo che ciò a ragione di gran lunga maggiore deve dirsi quando il Codice nuovo segna, anzichè un regresso, un progresso incontrastabile nella nostra legislazione penale. E che ciò sia, lo ha dichiarato, come già accennai, la vostra autorevole Commissione.

I principii generali cui il nuovo Codice è informato, le basi fondamentali, l'ordine, l'ossatura del medesimo, la distribuzione delle materie ebbero la sua approvazione, il suo pieno assentimento.

Quanto ai particolari, è impossibile su di essi non dissentire anche fra uomini informati agli stessi principii. Ve lo dimostrano le divergenze su molti e molti punti fra la Commissione della Camera elettiva e quella del Senato; lo dimostrano i pareri diversi che ad ogni capitolo, quasi ad ogni articolo, vennero manifestati con tanta sagacia nella stessa Commissione vostra, secondo che appare dall'accurata Relazione ch'essa vi ha presentato.

In seguito alle sue discussioni, la Commissione propose delle modificazioni a molte disposizioni del progetto.

Or bene, quanto a tali proposte della Commissione, io dichiaro che non soltanto esse saranno oggetto della mia più costante attenzione nell'opera di revisione finale, non soltanto le terrò nel massimo conto, ma posso

dire fin d'ora che molte di queste proposte costituiscono così evidentemente un miglioramento della redazione, da potersi dire fin d'ora acquisite al testo definitivo con grandissimo vantaggio di esso.

Non è già che alcune di queste proposte non vi abbiano, rispetto alle quali la mia opinione è diversa da quella della Commissione.

Alcune ve ne sono, riguardo alle quali dissento; sicchè credo mio debito accennare a quelle almeno d'indole generale, riguardo alle quali è diversa dall'opinione della Commissione la mia opinione individuale.

Così la Commissione vorrebbe che la pena eccedente un anno si scontasse in un carcere non giudiziario, senza segregazione cellulare, sopprimendo la disposizione concernente il computo di due giorni di segregazione per tre giorni di pena.

Ora, questa proposta di modificazione mi sembra alteri e turbi il sistema penale del Progetto, non solo, ma riproduca sotto altra forma una proposta che la Commissione medesima aveva respinto.

Era infatti stato proposto da uno dei commissari, che alla reclusione venisse sostituita per le condanne di una durata non superiore ai cinque anni un'altra pena, quella del carcere.

Questa proposta fu, dice la Relazione, respinta quasi ad unanimità dalla Commissione, la quale ritiene che essa avrebbe sconvolto tutto il sistema del progetto, che è fondato sul concetto della sola differenza quantitativa delle pene in base alla durata, e indirettamente ripristinando la partizione in crimini e delitti desunta dalla pena, partizione respinta dalla Commissione.

Ma a me pare che coll'ammettere la nuova pena del carcere senza segregazione cellulare nelle condanne per tempo non eccedente un anno la Commissione abbia fatto entrare per la finestra ciò che per la porta aveva cacciato, abbia accolta l'idea che in limiti più larghi aveva quasi unanimemente respinto: l'idea, cioè, di distinguere i delitti più lievi dai più gravi, e punire i primi con una pena speciale di nome e di fatto, la pena del carcere.

Si tratta infatti di un carcere essenzialmente penitenziario, che prende posto accanto alla reclusione ed alla detenzione, come mezzo repressivo delle lievi delinquenze, nel suo spiccato carattere di minor rigore e di minore intensità;

sicchè, costituendo un vero e proprio istituto di espiazione da attuarsi in distinte e speciali case di pena, la sua nozione ed il suo nome dovrebbero per logica necessità comparire espressamente, all'art. 10, fra le varie categorie di penalità. Dove allora andrebbe l'unità della pena restrittiva della libertà personale, suddivisa nelle due specie parallele di reclusione e detenzione? Ne avverrebbe che, mentre il giudice condannerebbe alla reclusione, nell'applicazione il condannato sarebbe soggetto ad una pena ben diversa, quella più mite del carcere.

Ma per un'altra ragione ancora io misento poco inchinevole alla proposta della Commissione. Imperocchè una delle basi fondamentali del sistema penale del progetto, quella si è di serbar per brevi reati pene più brevi ma più intense, come sono quelle a segregazione individuale. E ciò non soltanto perchè per l'uomo men rotto al delitto la pena più intensa, espia nell'isolamento della cella è di maggiore impulso al ravvedimento, lasciando il colpevole a tu per tu colla propria coscienza; ma più ancora perchè egli è per questi uomini i quali percorrono i primi passi sulla via del delitto che giova evitare la promiscuità, il contatto cogli altri delinquenti ed impedire che il carcere diventi la scuola del delitto e sia, come le statistiche dimostrano, il principale fattore della recidiva.

Ciò è conforme ai voti, alle tendenze della scienza e della legislazione degli ultimi tempi, cui si contraddirebbe, ove per le pene brevi si escludesse la segregazione, si stabilisse la promiscuità.

Il Congresso penitenziario internazionale, tenuto qui in Roma nel 1885, Congresso di cui vi ha parlato l'onor. Pierantoni, ha deliberato all'unanimità il giorno 18 novembre di quell'anno che « le carceri destinate all'esecuzione delle pene di breve durata debbono essere stabilite secondo il sistema della segregazione individuale ».

Ed in Francia, nell'inchiesta sul regime della segregazione individuale, eseguita prima della legge del 1875, la Cassazione e le diciannove Corti d'appello che si pronunziarono per il regime cellulare, furono unanimi nel raccomandarne specialmente l'applicazione, oltrechè agli imputati, ai condannati a pene di breve durata.

Questa segregazione continua nelle pene più brevi viene applicandosi in tutti i paesi civili:

in Austria, per la legge del 1° aprile 1872, sino ad otto mesi;

in Francia, per la legge 5 giugno 1875, sino ad un anno;

in Olanda, per il Codice del 1881, sino a cinque anni.

Ed appunto perchè queste pene più brevi hanno maggiore intensità, è giusto, è equo, è compensatore il ragguaglio introdotto nel Progetto di due giorni di questa pena più rigida a tre giorni di pena ordinaria. Altrimenti vi sarebbe una sproporzione fra le pene brevi e le più lunghe. Così starebbe meglio il condannato a tredici mesi, che avrebbe soltanto sei mesi di cella che il condannato a dodici mesi, il quale tutti i dodici mesi sarebbe soggetto all'assoluto isolamento. Senza il congruaglio si avrebbe un'assoluta ineguaglianza, un'assoluta disparità di trattamento. A questo proposito dice benissimo il Béranger nella sua Relazione sulla legge francese del 1875: « La coesistenza de' due modi di esecuzione per la stessa pena, una più rigiosa, l'altra più mite, rende necessario di stabilire, fra essi un rapporto di compensazione ».

E perciò appunto, ove si è introdotta l'espiazione totale di una pena in cella, si è stabilito questo congruaglio, questa riduzione proporzionale: in Austria di un terzo come è preposto nel Progetto, in Francia di un quarto, nel Belgio con una scala graduale.

Un'altra proposta della Commissione la quale mi sembra produrrebbe inconvenienti è quella di escludere per queste pene più brevi la espiazione nel carcere giudiziario.

Questo carcere giudiziario si presta alla segregazione, perchè per la legge del 28 gennaio 1861 deve essere costruito a celle; e se non lo è peranco in molti luoghi, certo si è che il nuovo Codice, appunto pel regime penitenziario che introduce, darà un forte impulso alla trasformazione delle nostre carceri giudiziarie.

Ora, data la cella nel carcere giudiziario, o trattasi di scontare la pena di reclusione, e il sistema cellulare esclude ogni pericolo di promiscuità fra imputati e condannati; o trattasi di detenzione, e l'art. 14 del progetto stabilisce che la pena si sconti in una sezione speciale del carcere giudiziario.

Ciò premesso, noterò che questa disposizione

secondo la quale è ammesso che le brevi pene possano essere espiate nel carcere giudiziario, risponde a necessità pratiche che la rendono indispensabile per evitare le spese e le complicazioni dipendenti da continuo trasporto di prigionieri, perchè questi, nel caso di condanna a breve termine, a pochi giorni, non avrebbero quasi il tempo di arrivare agli stabilimenti penitenziarii prima che fosse finita la pena.

Un'altra proposta della Commissione riguardo alla quale poco parmi si possa accostarsi al suo avviso, quella si è che stabilisce il *minimum* delle pene detentive in dodici giorni invece che in tre com'è stabilito nel progetto.

Questo *minimum* di dodici giorni non ha veramente riscontro nei codici vigenti, poichè tanto il codice toscano, quanto il codice sardo, scendono al *minimum* di un giorno; non l'ha nei codici stranieri più recenti e reputati, come il germanico, lo zurighese, l'ungherese, l'olandese, il progetto austriaco, che tutti scendono ad un giorno; non l'ha nei precedenti nostri progetti di codice.

D'altra parte vi hanno infrazioni minime alle quali devesi poter proporzionare la pena. Nè può dirsi che, ridotta a così tenue misura la pena, essa perda la propria efficacia. Io lo vedo continuamente anche in occasione di domande di grazia. È il primo giorno che pesa maggiormente, è l'entrare in carcere, che rappresenta una sofferenza più viva di quella dipendente dalla durata di qualche giorno di più.

È vero che la Commissione ammette che si potrà scendere al di sotto dei dodici giorni per circostanze minoratrici; ma in tal caso vi sarà pur sempre quest'altro minimo legale da determinare.

Da altre dubbiezze non sono scevro circa alle formule che la Commissione suggerisce di sostituire a quelle del Progetto in materia d'imputabilità.

Questa materia è certo delle più delicate ed ardue della legislazione penale. Essa è ardua non tanto per il concetto in sè stesso, quanto per trovare formule le quali evitino nella scienza dubbii, nella pratica contraddizioni ed abusi.

Molte formule furono escogitate anche nella Camera dei deputati, come avrete veduto nei documenti che vi vennero distribuiti; ma ieri ancora l'onor. senatore Lampertico mi conse-

gnava un volume di persona molto competente in questi studii, la quale esaminando quelle formule parmi le trovasse tutte imperfette.

La Commissione propone pure formule proprie. Essa ammette la formula adottata dal Progetto nell'art. 46, ove è detto che « nessuno può essere punito se non per un'azione od omissione volontaria »; ma soggiunge che ammette questa formula soltanto per i reati dolosi, mentre a me pare debba applicarsi a tutti i reati; perchè, se non havvi volontà, non vi ha certamente nemmeno colpa, ma caso fortuito, forza maggiore, cieca fatalità: l'uomo in questi casi non è che causa puramente fisica del fatto e manca ogni base d'imputabilità.

Anche la colpa, quindi, è l'ommissione volontaria di diligenza nel calcolare le conseguenze possibili del proprio fatto. Si può infatti non volere l'effetto dannoso di una propria azione od omissione, ma volontaria rimane sempre l'azione od omissione medesima: volontaria la negligenza quando si ha il dovere di essere diligenti, volontaria la omissione di un atto che era obbligatorio compiere.

Così quando, come la Commissione propose, si stabilisse che *nelle contravvenzioni non è richiesta la prova della intenzione di trasgredire la legge, se ne dedurrà naturalmente, ragionando a contrariis, che questa prova è necessaria quanto ai delitti; che per essi non basta la volontarietà, ma è d'uopo provare questa precisa intenzione.* Ora, come potrebbe avvenire ciò nei delitti d'impeto, ne quali si pensa a soddisfare la propria passione, ma non già alla contrarietà tra il proprio fatto e la legge?

Del resto questa regola, che nelle contravvenzioni non si richiede la prova dell'intenzione di trasgredire la legge, parmi presenti qualche pericolo anche limitata a questi minori reati; poichè porterebbe implicita la conseguenza che nelle contravvenzioni a togliere la imputabilità, sia ammessa la prova contraria, la prova che non si aveva questa intenzione di trasgredire la legge. Ora, ciò parmi poco conforme alla massima proclamata dall'onor. mio amico Puccioni nella sua bellissima Relazione: la massima, cioè, che nelle contravvenzioni *factum pro dolo accipitur*. Io consento che si possa studiare una formola temperatrice, la quale abbia in vista anche quei casi di cui l'onor. Puccioni così bene parla nella relazione medesima, quei casi in cui la dirimento

della buona fede fa, com'egli dice, violenza all'animo del magistrato, come quelli cui si riferisce l'adagio *error communis facit ius*; consento che a tal uopo si possa esaminare se sia il caso di accostarsi alla formula del progetto del 1883, ma non credo che la Commissione voglia abbandonare addirittura la predetta massima, secondo la quale basti il fatto materiale a costituire le contravvenzioni.

Vengo all'art. 47. Anche quanto a quest'articolo, io dubito che sia immune da inconvenienti la formula proposta dalla Commissione: « Non è punibile colui che nel tempo dell'azione o dell'ommissione trovavasi per infermità di mente, permanente o temporanea, in tale stato da non aver la coscienza e la libertà dei propri atti ».

Il Progetto invece dice non punibile chi « nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di deficienza o di morbosa alterazione di mente da togliergli la coscienza de' propri atti e la possibilità di operare altrimenti ».

Ora io mi permetto di fare due obiezioni alla formula proposta dalla Commissione.

In primo luogo la mancanza di libertà di atti riproduce più o meno la formola di libertà di elezione, di libero arbitrio, che contiene un principio scientificamente controverso. Io invero sono perfettamente dell'opinione dell'onorevole mio amico Massarani: ammetto, cioè, questa libertà di elezione, che è, per così dire, l'impronta della dignità e della personalità umana. Ma io credo in pari tempo che sia giusta la sentenza di Kant, che non si abbia ad innalzare un edificio legislativo sulla base di una proposizione filosoficamente controversa.

In secondo luogo poi, e per le conseguenze effettive e pratiche della formola, non è pacifico nella medicina legale che l'idiotismo sia uno stato patologico della mente, ed ancor meno è pacifico lo sia il sonnambulismo, sicchè è dubbio che la infermità della mente comprenda tutto ciò che si deve e si vuole comprendere.

In quest'art. 47 avvi pure nel Progetto un accenno ai manicomiali criminali; avvi un capoverso il quale stabilisce che nel caso in cui un individuo venga assolto perchè non imputabile a cagione del suo stato mentale, il giu-

dice possa ordinare che sia ricoverato in un manicomio. Parmi evidente l'utilità di questa prescrizione con cui vuolsi evitare che l'individuo prosciolto perchè pazzo, ma pazzo pericoloso, possa essere lasciato libero con danno della società. Non sono sconosciuti infatti gli esempi in cui individui assolti per le loro disposizioni morbose, se si vuole, ma scellerate, una volta rimessi in libertà andarono a commettere nuovi delitti. Si vuol quindi procurar di evitare simile inconveniente, procurando in pari tempo che la legge più volte proposta sui manicomii criminali si trovi in armonia col codice penale.

Un autorevole esempio in questo senso ce lo avea dato il codice olandese, uno de' più recenti e de' più reputati, che onora la legislazione contemporanea. Quel codice, all'art. 137, stabilisce infatti che il giudice possa ordinare che l'imputato assolto per tale motivo possa essere collocato in un manicomio.

La Commissione intende essa pure di provvedere a questo scopo di sicurezza pubblica, e vi provvede con la sua proposta di sostituire alla formola ministeriale la seguente: « Il giudice ove riconosca pericoloso il rilascio in libertà dell'imputato assolto ne ordina la consegna all'autorità amministrativa per i provvedimenti di sua competenza ».

Ora, a me sembra invero più tutelare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

L'onor. Massarani ed altri dissero di temere l'arbitrio del giudice; ma a me pare che per sfuggire l'arbitrio del giudice il ricorrere a quello dell'autorità amministrativa, sia proprio uno sfuggir l'acqua sotto le grondaie; ed a questo proposito l'onor. Lampertico, con quella ricchezza di dottrina che gli è propria, vi diceva l'altro giorno, quanto in Francia gli spiriti più liberali abbiano insistito per questo intervento dell'autorità giudiziaria. E parve a me pure che queste guarentigie, consistenti nella decisione del magistrato, non dovessero in un codice essere dimenticate.

L'onor. Massarani vi disse che il codice olandese contiene una limitazione alle facoltà del giudice di ordinare tale collocamento in un manicomio; stabilendo che possa farlo rinchiudere in un manicomio per un tempo non maggiore di un anno. Ma una limitazione leggesi pure nel progetto; limitazione che parmi anche più razio-

nale, poichè invece che avere per base un termine fisso, determina che questo ricovero in un manicomio abbia a durare finchè l'autorità competente lo giudichi necessario.

Io voglio poi notare altresì che il concetto di circondare questo collocamento nei manicomii delle guarentigie tutelari inerenti alle decisioni dell'autorità giudiziaria, è un concetto cui si erano informati anche gli speciali progetti di legge presentati sui manicomii; vale a dire il progetto Nicotera del 22 novembre 1877, il progetto Depretis del 1884 e il successivo progetto della Commissione parlamentare presentato nel 1886.

A me pare quindi che si possa studiar modo di circondare di garanzie questa facoltà del giudice; vedere se sia il caso di attribuire la facoltà stessa ad altri giudici, diversi da quelli che intervennero nella causa penale, come fu proposto nella discussione innanzi alla Camera dall'onor. Mancini; vedere se si debba stabilire il modo con cui decretare la liberazione; ma, di fronte soprattutto agli esempi degli altri paesi, parrebbe poco conveniente l'esagerare la distinzione dei poteri per contrastare all'autorità giudiziaria una facoltà che pure scaturisce dall'indole stessa delle sue funzioni; poichè, se il prevenire non spetta alla magistratura, le spetta però il decidere se sia il caso di negare la libertà, di limitare i diritti di una persona, come farebbe ordinando di rinchiuderla in un manicomio. Mi sembra, in una parola, preferibile, più provvido, più conforme ai principii liberali il richiedere il giudizio del magistrato, che non il rimettersi al provvedimento discrezionale dell'autorità amministrativa.

Un'altra proposta della Commissione che parmi lasci luogo a dubbii è quella in cui si stabilirebbe che non è punibile colui il quale operò in istato di costringimento, per causa esterna che gli tolse la libertà dei suoi atti.

Ora, senza ripetere le obiezioni già fatte sulla convenienza d'includere la formola della libertà degli atti, indipendentemente da ciò, temo che la proposta della Commissione riaprirebbe larghissimo il varco alla forza irresistibile, sotto il nome analogo di costringimento che non differisce da forza, mentre d'altra parte vi manca il limite dell'irresistibile.

Quando lo stato di costringimento che toglie la libertà degli atti sia concepito, come pro-

pone la Commissione, come qualche cosa di indipendente dallo stato patologico della mente, è facile possano passare attraverso questa maglia tutte le teorie deterministe sfruttate a vantaggio dei delinquenti, e tutte le scriminanti che possono escogitarsi in nome della forza soverchiatrice delle passioni.

E dubito possa ciò essere impedito dalla limitazione che la Commissione ha posto al costringimento, dicendo che deve essere un costringimento per *causa esterna*. Imperocchè, escluso che per causa esterna possa intendersi la violenza fisica, la quale, come dice il relatore Pessina, è estranea al problema dell'imputabilità, parmi che tutti gli impulsi criminali, per quanto abbiano una predisposizione interna nell'individuo, siano originati da una causa esterna. Causa esterna saranno anche i famosi brillanti, al cui fascino non poteva resistere chi se li appropriò. Causa esterna le forme fidiache, la bellezza affascinante di una donna il cui possesso conteso suscita l'ira irrefrenabile di chi si vede disprezzato e respinto.

E se quella formola parmi si possa temere che pecchi per eccesso, parmi possa temersi altresì che pecchi per difetto; non comprenda l'altra scriminatrice dipendente dallo stato di necessità.

Infatti, chi operò nello stato di necessità non è iucriminabile perchè abbia agito senza libertà. Tutt'altro: esso sarebbe stato pienamente libero di non sacrificare la propria esistenza, di lasciare nel naufragio ad altro naufrago la tavola di salvezza, di immolare la propria vita per salvare l'altrui. Ma nella lotta per l'esistenza, nel supremo dilemma *mors tua vita mea*, la legge si arretra innanzi alla perfezione etica, non può fare un delinquente di chi non ha l'eroismo di far getto spontaneo della propria vita.

Per ciò appunto il progetto ha cercato di enumerare tassativamente le cause che escludono l'imputabilità: stato di necessità; obbedienza alla legge; ordine superiore; legittima difesa; provocazione; giusto dolore.

Ora, queste cause discriminanti la Commissione propone che siano rimandate alla parte speciale del Codice, come cause che escludono l'imputabilità soltanto nei delitti contro la persona.

Ora, a me pare evidente che anche in altri

reati, come la violazione di domicilio, la violazione della libertà individuale, il danneggiamento, il furto stesso, possa esservi la scusa della legittima difesa, o delle altre cause predette; come, ad esempio, quando taluno per difendersi da chi lo insegue per ucciderlo, penetra a forza nel domicilio altrui, oppure sequestra la sua persona chiudendolo in una camera.

E per ciò appunto, un eminente scrittore, l'Ortolan, critica il codice francese per avere posto la scriminante della legittima difesa nella parte speciale, anzichè nella parte generale del codice stesso. Per ciò i trattatisti di diritto penale, come l'onor. Pessina sa assai meglio di me, parlano di queste scuse nella parte generale dei loro trattati; perciò, ad esempio, la legittima difesa vedesi posta nella parte generale nei codici austriaco, germanico, spagnuolo, portoghese, olandese, svedese, greco, rumeno, in quelli di Ginevra, Zurigo, Vaud, Vallese, Grigioni, Argovia, Basilea, Lucerna, Friburgo, Berna, come nella parte generale l'aveano collocata i progetti Vigliani e Mancini, e come, seguendo il progetto Vigliani, il Senato avea stabilito.

Quanto alla recidiva, io reputo buona la proposta della Commissione di stabilire un aggravamento, in misura minore, anche per la recidiva generica, a differenza del progetto che lo stabiliva soltanto per la recidiva specifica, secondo la distinzione che l'onor. Lampertico faceva fra quelli che egli chiamò gli enciclopedisti del delitto e quelli che denominò specialisti. Il Progetto, per spiegarmi non tecnicamente, non aggrava la pena del ladro perchè abbia commesso, per esempio, un duello od un reato politico, che sono i casi di recidiva generica, ma bensì ove abbia commesso un falso od una truffa, che sono i casi di recidiva specifica.

La Commissione, pur ritenendo assai più grave, come il Progetto, quest'ultima recidiva, la recidiva in *iisdem sceleribus*, in reati della medesima indole, propone si punisca anche la recidiva generica, poichè essa pure mostra la tendenza a violare la legge. Ed io non ho difficoltà ad accogliere questa proposta.

Quanto poi alla determinazione della recidiva specifica, il Progetto, sulla base del Codice toscano, per stabilire quali sono i reati della medesima indole, aveva introdotto alcuni ag-

gruppamenti di quei reati i quali possono considerarsi mossi dal medesimo impulso delittuoso. Questi aggruppamenti io convengo che potevano dar luogo ad anomalie, essendo assai difficile una completa classificazione. E per ciò la Commissione propone di considerare reati della medesima indole quelli che sono collocati nel medesimo titolo del Codice.

Temo però che anche questo sistema non eviti gli inconvenienti; poichè dovremo considerare come reati della medesima indole, colle conseguenti gravi sanzioni della recidiva specifica, per esempio, la falsa testimonianza e il duello, la calunnia e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non avremo invece tali sanzioni, non ammetteremo tali analogie tra furto e falso, tra violenza contro la pubblica autorità e delitti contro l'ordine pubblico.

Un'ultima osservazione mi sia concessa sopra un'altra proposta della Commissione, siccome quella la quale presenta pure un certo aspetto di generalità.

Il nuovo Codice, mi dimenticai di notarlo in principio, ha cercato di evitare, per quanto gli era possibile, quella ingombrante casistica che in altri codici si trova e che finisce ad essere sempre ed esorbitante ed incompleta. Mi parve che il legislatore debba aspirare alla lode che Dante dà a Giustiniano, ove gli fa dire:

Cesare fui, e son Giustiniano,
Che per voler del primo Amor ch'io sento,
Dentro le leggi trassi il troppo e il vano.

La lode, per quanto possa credersi non meritata dal marito di Teodora, che recò una mano inesperta sul maestoso edificio del diritto romano, e si attribuì per gran vanto d'aver ridotto cinque milioni di linee a duecentocinquanta mila, la lode, dico, è fondata su un concetto giustissimo, e Giustiniano pare si proponesse un tale scopo scrivendo nelle Istituzioni: *in legibus magis simplicitas quam difficultas placet.*

Sembrandomi quindi si dovesse procurare di abbandonare la casistica credetti di abbandonarla nel progetto anche coll'omettere di stabilire le circostanze materiali che in via convenzionale aumentano o diminuiscono la gravità del reato con specificazioni aritmetiche di numeri e di misure le quali mal si prestano alla valutazione degli atti umani. Per ciò appunto omisi pure nel peculato e nel furto di far dipendere le pene da

somme determinate, precise, costituenti il valore della cosa.

Non è già che dal valore abbia fatto astrazione il Progetto: non ho voluto ascrivermi alla scuola degli stoici, i quali affermavano una specie di indivisibilità della giustizia e dell'ingiustizia, per cui Trebazio, appartenente, come quasi tutti i romani giureconsulti, alla scuola stoica, diceva che, come chi tocca un orecchio dell'uomo tocca tutto l'uomo, così chi ruba un mucchio di grano, è colpevole come se rubasse tutto il grano; concetto cui fanno eco anche oggidi alcuni criminalisti. No: il Progetto non fa astrazione dal valore: esso anzi in generale stabilisce la regola, secondo la quale, se il valore della cosa sottratta, carpita od appropriata è lieve, il giudice può diminuire la pena della metà, se è molto rilevante può aumentarla pure della metà; ma non fa una casistica convenzionale, con distinzioni aritmetiche prestabilite.

La Commissione dà lode al sistema della semplicità che vagheggia, ma dica di temere che questa semplicità sia soverchia, e, seguendo il codice del 1859, propone di determinare le somme cui deve corrispondere la diminuzione o l'aggravamento di pena in 50, in 1000, in 10,000 lire.

Io dubito che ciò sia giusto ed utile. Ne dubito, perchè parmi che ove si entri in questa tariffa di numeri converrebbe moltiplicare le divisioni, e non limitarsi a distinguere il cinquanta dal mille o dal diecimila, senza parlare del cinque, del cinquecento, o del milione; perchè, inoltre, a tale stregua per una quantità impercettibile, per una lira, per un centesimo, può variare la pena; perchè d'altra parte, secondo il concetto espresso anche da Filangeri; si fa più danno ad un povero togliendogli poche lire che togliendone ad un ricco molte migliaia, perchè in fine questa circostanza è assai spesso affatto accidentale ed ignota al colpevole, non conoscendo il ladro, ad esempio, la somma contenuta nel portafogli che s'accinge a rubare.

Perciò nè il codice francese, nè il belga, nè l'olandese, nè il germanico fissano somma alcuna per aggravare la pena di questi reati.

Ho voluto esporre con franchezza le disposizioni generali, rispetto alle quali la mia opinione non è conforme a quella della Commissione; ma da ciò non ne viene che nella definitiva redazione del Codice io non possa sacrificare la mia

stessa opinione. Anzi mi piace dichiarare che in tutti quei punti nei quali la Commissione della Camera dei deputati e quella del Senato si mostrano concordi, io senza riserva m'inchinerò alla loro opinione, per quanto diversa dalla mia. Così, ad esempio, per questa ragione il testo definitivo non avrà più fra i reati la insolvenza dolosa da parte dei privati non commercianti, per quanto a me sembrasse un grande progresso introdurla nel Codice, parendomi una ingiusta disuguaglianza che in caso di insolvenza nel commerciante si punisca anche la più lieve colpa, nel non commerciante non si punisca nemmeno il dolo.

Ove, invece, avvi dissenso fra le due Commissioni e tra i vari pareri manifestatisi nelle due assemblee, ivi sarà l'opera più delicata della revisione, alla quale procederò appoggiato ai lumi di una autorevole Commissione: opera di revisione in cui terremo conto non solo della minuta analisi delle disposizioni del Progetto che ebbe luogo nei due rami del Parlamento, ma altresì dei lavori critici fatti intorno al Progetto medesimo da uomini insigni in Italia ed all'estero.

Questo lavoro sarà fatto di certo nel modo più accurato e coscienzioso. Se avvi alcuno che si senta facilmente fallibile, quegli sono io. Lungi dall'imitare Pigmalione, l'artista greco che prosternavasi innanzi alla statua, opera delle sue mani, tutte le volte che guardo alle disposizioni del Codice mi sembra sia necessario recar loro nuovi miglioramenti. Nessuno del resto può vincermi nella deferente stima che professo verso gli uomini che composero le autorevoli Commissioni parlamentari. Ci accingemo insieme all'opera di dare all'Italia il codice migliore che ci sia possibile: certo, per la responsabilità che m'incombe, è naturale mi stia a cuore più che a tutti un tale risultamento.

Dopo queste dichiarazioni generali, io vengo a rispondere brevemente ai valenti oratori che parteciparono nella presente discussione.

Per ordine logico comincerò dalla questione di metodo sollevata dall'onor. Pierantoni.

Veramente dopo che questo metodo ebbe così piena l'adesione delle due autorevoli Commissioni nominate l'una dalla Camera dei deputati, l'altra dal Senato; dopo la calorosa difesa che ebbe nella Camera elettiva da parecchi fra gli uomini più eminenti e più liberali che siedono

in quell'assemblea, fra gli altri dall'onor. Mancini, dopo il modo stringente con cui lo ha giustificato l'onor. Pessina nella sua relazione, dopo che lo stesso onor. Pierantoni ha dichiarato di votare il disegno di legge, potrebbe parere superfluo l'occuparsene.

Tuttavia, siccome troppo dispiacerebbe a me come proponente, di sembrare quasi d'aver fatto proposta poco rigorosamente costituzionale o poco liberale, permettete che io dica anche a questo riguardo brevi parole per dimostrare la piena costituzionalità di questo metodo, la somma saggezza di seguirlo.

Si pretende che il metodo da me proposto sia in opposizione all'art. 55 dello Statuto.

La questione sulla portata dell'art. 55 non è nuova, anzi è molto antica. Fino dal 16 marzo 1865 in quest'aula fu dimostrato in modo assai stringente dall'onor. senatore Pallieri, come al predetto articolo 55 debba essere data la interpretazione che gli dà la vostra Commissione.

Come, infatti, si può far questione in proposito, come si può parlare di abdicazione parlamentare, dal momento che nessuno contrasta ad ogni deputato, ad ogni senatore il diritto di proporre emendamenti, ma solo, nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, tutti, per la buona riuscita dell'opera, rinunciano a tale diritto, preferendo il metodo dell'approvazione complessiva?

È noto, del resto, che con questo stesso metodo fu approvato il Codice civile ed il Codice di procedura civile; collo stesso metodo, ed io ben me ne ricordo perchè ero anche allora ministro, fu approvato recentemente il Codice di commercio, rispetto al quale mi si diedero facoltà analoghe a quelle che si propongono ora.

Lasciatemi poi accennare, per incidente, essere strano parlare di violazione dell'art. 55 dello Statuto, dato pure ch'esso contraddicesse al metodo ora proposto, dato non fosse esatta, come è, l'interpretazione datagli dalla vostra Commissione, sulla traccia di quella accolta da Commissioni senatorie precedenti, e di quella propugnata dal senatore Pallieri, che, cioè, l'articolo 55 concerne la discussione, non la votazione, è diretto soltanto a mantenere intangibile il diritto di emendamento. Imperocchè, data pure una interpretazione contraria, sarebbe strano, ripeto, che si invocasse l'art. 55; poichè mi pare che non soltanto l'art. 55 dovrebbe essere

sacro, ma tutto lo Statuto, e ben più che l'articolo 55, un altro articolo, il più essenziale fra tutti, l'art. 24, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali innanzi alla legge.

Ora, quando questo articolo, colla pluralità dei codici penali, è da sì lungo tempo lasciato in non cale, lasciato in non cale rispetto a ciò che i cittadini hanno di più prezioso, la vita, l'onore, la libertà, quando si tratta di ripristinare l'osservanza di questa norma capitale del patrio Statuto, non ci si può ricordare soltanto di disposizioni dubbie e secondarie, per dimenticare quest'ultima indiscutibile e cardinale!

Tutti i Codici, dissi, furono presso di noi approvati in questo modo.

E lo furono perchè, a parer mio, sono evidenti due cose: la prima, che non è possibile fare diversamente, che colle norme consuete, colla discussione e votazione articolo per articolo, l'approvazione del Codice sarebbe impossibile; la seconda, che, se anche fosse possibile, sarebbe funesta.

L'approvazione, dissi, colle norme consuete sarebbe impossibile, e per convincersi di ciò non si ha che a dare uno sguardo alle centinaia di emendamenti che furono proposti nell'altro ramo del Parlamento, e ad osservare l'altra circostanza che intorno al maggior numero di questi dissente la vostra Commissione. Indi non soltanto discussioni da occupare più che un'intera sessione, ma, colla necessità di mandare il Codice modificato dall'uno all'altro ramo del Parlamento, una eterna tela di Penelope, che un altro trentennio farebbe aspettare il Codice penale.

Ma, ove fossero pure praticamente possibili le norme consuete, esse non sarebbero consigliabili, perchè funestissime alla bontà della opera.

Nella discussione di un vasto schema in cui tutte le parti sono legate fra loro, come è possibile che una numerosa assemblea, adottando un emendamento, possa avere presente tutto l'insieme? Come mai, ad esempio, aumentando o diminuendo una pena, può vedere se non guasti la scala penale che è un lavoro difficilissimo di proporzioni? E non avverrà che le maggioranze, essendo da un dì all'altro mutabili, introducano disposizioni contraddittorie?

Ed a questo proposito, poichè l'onorevole se-

natore Deodati citò in proposito l'opinione di Pellegrino Rossi, dicendo aver egli dimostrata la difficoltà di fare un codice penale, mi permetto di aggiungere che Rossi ha sostenuto peculiarmente essere difficile, più che fare un codice penale, il farlo in un'assemblea. Ecco ciò che egli scrive in proposito nel suo *Trattato di diritto penale*: « Le assemblee, egli scrive, sono lo scoglio dei codificatori. O la codificazione, egli soggiunge, diventa impossibile, o l'assemblea codifica senza cognizione di causa. Ad una assemblea, se si vuole una discussione chiara, illuminata, coscienziosa, è d'uopo presentare delle questioni semplici. Più una discussione è lunga, più riesce impossibile avere un'assemblea identica; chi è presente oggi, non lo è domani, e domani vengono altri; sicchè un principio adottato oggi per una disposizione, sarà respinto domani per una disposizione analoga. Perciò è evidente che più il progetto è lungo e sistematico, più uscirà dall'assemblea sfigurato ed in uno stato tale di disordine, il cui minore inconveniente è quello di perdere ogni merito scientifico ».

Identica è l'opinione di Stuart Mill, di cui non ripeterò le parole, perchè forse troppo irriverenti per le Camere legislative; e per citare sempre uomini fra i più liberali ed autorevoli, dallo Stuart Mill passando alla Germania, aggrungerò il Lasker, il quale nel 1871 dichiarò nel Parlamento germanico che la procedura ordinaria è impossibile per la confezione dei Codici. E della stessa opinione si mostrò un uomo di una autorità eminente, il Gneist, il quale dichiarò pure che i metodi di discussione ordinaria farebbero rovinare ogni codificazione.

Infine, a tale proposito, io mi permetto di aggiungervi da ultimo le parole recentissime di uno de' più eminenti magistrati di Francia, che il nostro metodo di elaborazione de' Codici non solo lodò, ma propose ad esempio imitabile negli altri paesi dotati di istituzioni liberali. Trattasi di un discorso pronunciato, non è ancora un mese, e cioè il 16 ottobre di questo anno, dall'avvocato generale della Cassazione di Francia, il Bertrand, in quella che i francesi chiamano *audience de rentrée*, discorso che ha per argomento la codificazione. Ecco ciò che dice il Bertrand:

« Per quanto perfetta possa essere la preparazione dei codici, questi disegni di legge, nei

quali l'ordine, la proporzione, la disposizione delle parti sono d'importanza capitale, non sfuggono ad uno scoglio sul quale rischiano di naufragare, vale a dire la discussione parlamentare pubblica, complicata col diritto di emendamento dei membri dell'Assemblea. In parecchi paesi si lavora ad evitar questo scoglio. In Austria, una legge promulgata nel 1867, concernente la preparazione dei progetti di legge estesi, e che hanno un oggetto complesso, dà ai membri delle Camere la facoltà d'assistere alle sedute delle Commissioni elette e di farvi discutere i loro emendamenti. In Italia, non è molto, il presidente della Camera dei deputati, dopo avere dichiarata chiusa la discussione generale del progetto di codice penale nuovo, ha proposto di non votare gli emendamenti presentati, ma di formarne una raccolta che il guardasigilli esaminerebbe di concerto colla Commissione incaricata di coordinare il Codice, e questa proposta fu accettata dalla Camera. Questa Commissione è una creazione originale dell'Italia. Già nel 1865 il Governo era stato autorizzato a pubblicare il codice civile dopo avervi introdotte le modificazioni necessarie per coordinarlo. La legge del 1882, che ha promulgato il codice di commercio italiano, ha delegato lo stesso potere al Governo. Il guardasigilli ha nominato una Commissione di revisione del testo composta di uomini politici, di magistrati e di giureconsulti. Il testo che fu definitivamente posto in vigore con una seconda promulgazione è l'opera di questa Commissione, accettata dal ministro, e non fu oggetto di alcuna critica nel Parlamento. Non si potrebbe trovare in questo modo di procedere il germe di una riforma, realizzabile anche nei paesi più gelosi delle loro prerogative parlamentari, e che, senza prestare alcuna offesa al diritto dei deputati, preserverebbe le leggi complesse da numerose imperfezioni? »

Ciò quanto al testo del Codice, pel quale dimostrai essersi scelto il solo metodo possibile, o, per lo meno, il migliore e più utile, che non ferisce punto le prerogative parlamentari. Quanto poi alle disposizioni necessarie per l'attuazione del Codice, che il Governo è pure autorizzato a fare ed alle difficoltà delle quali accennò l'onor. Pierantoni, dicendo che la loro complicazione dà luogo a poteri esorbitanti, io osservo ch'esse parvero assai semplici, quando

in Toscana al nostro codice di procedura fu adattato il codice penale toscano, fondato, come il presente, sulla bipartizione dei reati; ed osservo che anche nel progetto Savelli alle modificazioni delle competenze si era provveduto in modo assai semplice ed ovvio con un solo articolo; il quale non fu riprodotto nel Progetto attuale, perchè trattasi di disposizioni di procedura. Una volta fissata la norma delle competenze, sono consequenziali le altre norme di procedura, sulla libertà provvisoria, l'appellabilità e simili, delle quali ha parlato l'onorevole Pierantoni.

Vengo ora ai temi principali che furono oggetto dello splendido discorso dell'onorevole mio amico Massarani.

Egli ha mostrato di temere che, essendosi nella formola la quale stabilisce i casi che escludono l'imputabilità, parlato della *coscienza dei propri atti e dell'impossibilità di operare altrimenti*, ciò faccia rientrare nel Codice la forza irresistibile.

Ma io faccio osservare all'onor. Massarani, che, secondo l'art. 47 del progetto, per escludere l'imputabilità non basta questa condizione della coscienza dei propri atti e dell'impossibilità di operare altrimenti; ma occorre che ciò dipenda da *deficienza o da morbosa alterazione delle facoltà mentali*; sicchè non è a temersi l'abuso della forza irresistibile, quando essa non può essere ammessa se non in quanto dipende da una condizione patologica della mente.

Quanto all'ubriachezza, siccome anche la Commissione entra fino ad un certo punto nelle idee dell'onor. Massarani, considerando l'ubriachezza colposa, mi sarà facile tener conto delle osservazioni dell'onor. senatore Massarani.

Così dicasi quanto alla retroattività benigna della legge, per i casi in cui siavi sentenza irrevocabile. Siccome quegli stessi inconvenienti pratici che furono accennati dall'onor. Massarani, anch'io ebbi l'onore di esporli alla Camera dei deputati, e siccome la Commissione senatoria manifesta il medesimo avviso, così anche in questa parte non credo difficile accogliere i voti di lui.

Egli poi si è dichiarato contrario all'isolamento nel carcere, al regime cellulare, soprattutto quando non sia limitato ad un tempo assai breve. Il mio onorevole amico non reputa

adatto questo regime ad una stirpe mobile, vivace, impetuosa, nervosa, ciarlicra anche, egli disse, come la nostra.

Io faccio notare che, adottato il sistema graduale, esso, per la stessa sua indole ed essenza, ha per primo stadio questo periodo cellulare, siccome quello che è reputato più rigido per la repressione e più efficace per l'emenda, poichè esclude una pervertitrice promiscuità.

Noi, del resto, nel Progetto, fatta astrazione dell'ergastolo che tien luogo della pena di morte, abbiamo per la segregazione individuale in cella un massimo di tre anni, mentre l'Olanda, sia pure per una popolazione d'indole flemmatica, ha un *maximum* non di tre, come disse l'onorevole Massarani, ma di cinque anni; e di tre anni, come noi proponiamo, lo ha la Germania; di ben dieci anni il Belgio.

E poichè l'onor. mio amico ha parlato della nostra stirpe, gli ricorderò che noi abbiamo la Toscana, ove, dal 1853 al 1860, la segregazione cellulare poteva durare fino a vent'anni, e dal 1860 in poi giunge sempre fino agli anni dieci. Ad ogni modo, lo assicuro che terrò conto delle sue osservazioni ed esaminerò se possa farsi in proposito qualche abbreviamento.

L'onor. Massarani, pur dipingendo con così neri colori la cella, che ha paragonato all'ascetico *in pace*, coninato per ben altri trascorsi, dichiara poi di non credere che la cella, dove havvi aria, acqua, luce, tepore, lavoro non faticoso ed arduo delle membra, sia una pena dotata di sufficiente temibilità. Io sono invece d'opinione recisamente opposta. Specialmente per un popolo mobile, vivo, ciarliero, com'egli disse, l'isolamento, la solitudine continua, il perpetuo silenzio sono di grande temibilità, perchè produttivi di una sofferenza non compensata dal pensiero che in questa muta solitudine si avrà aria, luce, tepore. Io so, per testimonianza dei nostri direttori delle carceri, che nulla più sgomenta le fantasie delle nostre classi più rotte al vizio, che sono non solo vive e ciariere, ma veramente clamorose, turbolente, quanto il pensiero della taciturna cella.

L'onor. Massarani invece, ed in ciò ha consenziente l'onor. Vitelleschi, tanto da lui dissenziente quanto alla pena di morte, vagheggia la pena della deportazione a cui, in confronto della cella, crede congiunta una maggiore temibilità.

Io non avrei creduto che l'onor. mio amico Massarani potesse essere favorevole alla deportazione; non l'avrei creduto per una ragione estrinseca. Io ricordo che nei nostri anni giovanili, egli ed io leggevamo con entusiasmo gli scritti profondi di un uomo, in cui difficile è il dire se fosse maggiore la profondità dei concetti o l'efficacia ed il fulgore della forma, Carlo Cattaneo; il quale appunto ha scritto contro la deportazione pagine così ammirabili e direi quasi profetiche, le quali mi lasciarono quelle impressioni degli anni giovanili che, come disse l'onor. Lampertico, non si cancellano più. Ora, io credevo che l'illustre scrittore lombardo, anche nell'onorevole Massarani come in me, avesse dovuto fin d'allora far nascere la convinzione profonda che debba essere ripudiata dalle discipline carcerarie questa specie di pena.

Il Cattaneo in quello scritto chiamava la deportazione una *spensierata lotteria*, scrivendo a conferma queste parole: « Io ti condanno, sentenza il giudice, ma non so a qual pena; forse alla burrasca, al naufragio, forse al tifo, forse alla fame; forse, al contrario, a divenire in altra terra un facoltoso signore. Va, tenta la tua fortuna, muori o prospera, soffri o godi; la nave che ti porta mi tolga l'aspetto del tuo bene e del tuo male ».

L'esperienza ha dato ragione alla critica dell'illustre scrittore ed a quelle più antiche di Bentham e di Franklin, i quali non ravvisarono nella deportazione i caratteri della giustizia nè quelli della efficacia e della esemplarità. Questa pena è così poco intimidatrice che in Francia, uno de' pochi paesi che l'hanno ancora, i più pericolosi malfattori la desiderano a preferenza delle case di pena, infino al punto da commettere nei bagni nuovi delitti per essere deportati, sicchè si dovette fare una legge, quella del 25 dicembre 1880, per far loro subire nelle carceri locali la pena da essi commessa in questa loro vocazione per la deportazione.

Ed invero la vita all'aperto, la terra lontana, sorge innanzi alle fantasie di questa gente, circondata, fra le attrattive dell'ignoto, di speranze e seduzioni.

E poichè l'onor. Massarani s'impensieri della spesa richiesta per le celle che si esigeranno affine di applicare il sistema penale del pro-

getto, io gli ricorderò come in Francia ed in Inghilterra siasi provato colla precisa indicazione delle cifre, come la deportazione sia fra tutte le pene la più spendiosa. In Francia un deportato costa oltre a dieci volte di più che un galeotto.

Perciò anche in Inghilterra, ove la deportazione era stata introdotta nel 1817, fu soppressa, dopo un'ampia inchiesta ordinata dal Parlamento, nel 1867. E tanto è lungi dal vero quello che disse l'on. Vitelleschi che, cioè, l'Inghilterra debba la sua pace alla deportazione, tanto è ciò lungi dal vero, che le statistiche dimostrano precisamente il contrario; dimostrano, cioè, che, dopo la soppressione della deportazione, i delitti cominciarono a diminuire, mentre quando la deportazione venne introdotta, essa fu accompagnata da un continuo incremento della delinquenza.

Pregol'onor. presidente ad accordarmi qualche minuto di riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 5 minuti.

Si riprende la seduta. Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti.

Il signor ministro guardasigilli ha facoltà di continuare il suo discorso.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Continuerò ad occuparmi dei temi i quali furono oggetto dello splendido discorso del mio illustre amico, l'onor. senatore Massarani, tanto più che a questi temi, ch'egli per primo ha svolti, si riferiscono anche le osservazioni di altri oratori.

L'onorevole Massarani, rispetto alla parte speciale del progetto di Codice, parlò del delitto di chi porta la mano contro la patria, e, mentre ritenne giusta e proporzionata la pena dell'ergastolo per chi commette fatti diretti a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, ravvisa questa pena troppo severa per chi si proponga invece di alterarne l'unità, accennando a grandi moti politici, i cui autori possono non essere, come non erano i secessionisti della guerra americana, volgari malfattori.

Mi è facile rispondere a questa obiezione. Nel progetto di Codice si parte dal concetto che nessuna sanzione in esso vi debba essere più grave di quella intesa a rendere intangibile l'unità della patria, la quale, come è stato il sogno e la speranza di cento generazioni, così

è il massimo pegno della grandezza dell'Italia, del posto che essa deve occupare nel mondo.

Gli Stati Uniti d'America, di cui l'onor. Massarani ha parlato, non fecero diversamente. Di fronte alla secessione, il Congresso americano dichiarò altamente di non ravvisare in quel momento nelle due parti alcun carattere di partito politico, non ravvisare che due schiere di uomini: quella dei *patriotti* e quella dei *traditori*. Fu soltanto a guerra vinta che si provvide, non col modificare la legge, ma nel modo con cui si fanno cessare i grandi commovimenti de' popoli, cioè mediante amnistie. Fu allora, debellata la secessione, vinta la grande battaglia dell'Unione, che, contro coloro i quali chiedevano ad alte grida l'estremo supplizio del presidente degli Stati del Sud, Jefferson Davis, i più strenui ed antichi propugnatori dell'abolizione della schiavitù invocarono la clemenza, non volendo che il trionfo della libertà e dell'unione fosse macchiato di sangue. Fu per queste amnistie che anche Jefferson Davis, dopo molte vicende avventurose, dopo ch'era riuscito a fuggire in Inghilterra, nel 1869, dopo quattro anni dalla vittoria dell'Unione, poté ritornare in patria. Questo è il modo con cui vengono ad essere sanate le piaghe delle grandi lotte di popolo, non già quello di rendere nei codici sproporzionata la pena alla gravità del reato.

L'onor. Massarani parlò pure del reato di duello, sul quale s'intrattennero dopo di lui gli onorevoli Pierantoni e Deodati.

Io non mi addentrerò in questo argomento; seguirò il consiglio che mi diede l'onor. Pierantoni, il quale dicevami di non esprimere troppo la mia opinione, per non parer quasi di imporla alla Commissione riveditrice e coordinatrice. Certo che questo sarà uno de' punti più delicati della revisione, perchè molta discrepanza havvi fra le proposte della Commissione della Camera dei deputati e quelle della vostra Commissione, proposte quest'ultime che sono assai più conformi alle disposizioni del Progetto.

Mi limiterò ad accennare ch'io credo l'onorevole Pierantoni troverà pochi consenzienti nella sua affermazione: che il duello sia fattore essenziale della forza di una nazione. Anche quanto al valore militare, non era di questo avviso il grande Turenna il quale, sfidato a

singolar tenzone, rifiutava dicendo: « domani vi sarà battaglia, il nostro sangue deve essere tutto per la patria. È sul campo che vedremo chi saprà difenderla meglio contro il nemico ». E dal Turenna possiamo venire a Dumouriez ed a Napoleone I, il quale diceva di non aver mai contato su un duellista per un atto di valore.

Ma pur non entrando a discorrere delle questioni di merito, che ampiamente svolsi nella relazione, non posso omettere una circostanza di fatto.

Siccome si è parlato spesso delle disposizioni del Codice, sul dato ch'esse sanciscano pene assai rigorose contro il duello, non posso tralasciar di osservare al Senato che le pene pel duello sancite nel Progetto sono meno gravi di quelle stabilite generalmente ne' codici penali degli altri paesi. Imperocchè più severe delle pene sancite nel Progetto che vi sta dinnanzi, sono le pene comminate pel duello nei codici della Germania, dell'Austria, della Spagna, del Portogallo, della Grecia, dell'Olanda, della Svezia, come nei codici svizzeri più reputati; non parlo dell'Inghilterra e della Francia, dove le ferite e le morti prodotte in duello sono punite come ferite ed omicidii comuni, la legge non facendo menzione del duello come di reato speciale.

E ciò l'ottimo mio amico, il senatore Deodati, vorrebbe che facessimo noi pure. Non date, egli disse, al Codice una impronta alemanna. Imitate il legislatore di Francia, ove, promulgato il Codice del 1810, essendosi domandato a Treilhard come non si fosse preveduto fra i reati il duello, l'eminente giureconsulto rispose: « Non abbiamo voluto fargli l'onore di nominarlo ». Che non sia alemanna l'impronta basta a dimostrarlo il nome de' molti Codici che vi ho citato, che partono da Stoccolma e Ginevra per giungere a Lisbona, a Madrid, ad Atene.

Quanto all'onore di non nominare il duello, al preteso riconoscimento che in tal modo di esso si faccia, come crede l'onor. Deodati, mi pare che con ciò lo si riconosca nello stesso modo che si riconosce l'omicidio, la diffamazione, l'adulterio e qualunque altro reato. Non è un riconoscimento d'onore il non parlo fra i reati.

Ma, dal lato della giustizia poi, non si può in verun modo ammettere questa preterizione del duello nel Codice, la quale condurrebbe ad equiparare la morte e l'omicidio avvenuti in duello

agli omicidii e ferimenti comuni. Ciò non sarebbe conforme a giustizia, perchè nel duello l'intenzione dei contendenti non è quella d'uccidere o di ferire, ma quella di esporsi ad un cimento di vicendevole pericolo e d'incerto risultato, e perchè un grande divario è pur posto fra il duello ed i reati comuni d'omicidii e ferimenti dalla intervenuta reciprocità del consenso delle parti.

Quanto agli effetti poi di un tale silenzio del codice penale intorno al duello, questi effetti l'onorevole mio amico, il senatore Deodati, vi ha già esposto quali siano praticamente. Si va, secondo gli ondeggiamenti della giurisprudenza, da una assoluta impunità fino ad una pena enorme e sproporzionata. Per ciò appunto, che cosa avvenne in Francia? Avvenne che una legge così fatta finì col dare ai duellanti l'eccitamento a rendere i duelli più micidiali. E ciò perchè, se le conseguenze del duello sono gravi, la competenza del relativo giudizio è dei giurati i quali sono tratti ad assolvere dall'ingiustizia della parificazione, per l'enorme sproporzione della pena; se le conseguenze sono lievi, appartenendo la competenza ai tribunali correzionali, questi, più precisi esecutori della legge, più facilmente condannano.

Ed è perciò che quei paesi i quali erano retti dal codice penale francese, quando si diedero nuove leggi penali, colmarono la lacuna, prevedendo il duello come reato speciale.

Così nel Belgio, sotto l'impero del codice penale francese, si erano nella giurisprudenza manifestate le stesse discrepanze che in Francia. E precisamente per ciò si fece sul duello la legge speciale del 1841, che fu poi con alcune modificazioni inserita nel codice penale del 1867.

E così, come nel Belgio, avvenne in alcuni Stati italiani, in alcuni Cantoni elvetici, ed in Olanda, in quei paesi, cioè, ove le armi napoleoniche avevano fatto imperare il codice francese; ivi pure quando si addivenne alla formazione di nuovi codici penali, si fece del duello un delitto speciale, si abbandonò l'esempio del codice francese.

L'onor. senatore Massarani chiese pure nel Codice speciali sanzioni penali per la seduzione, facendo notare come questo triste fattore d'immoralità sconvolga le basi della famiglia e della società, provocando suicidii e producendo

veri e propri assassini morali di povere fanciulle sedotte, e dando vita, inoltre, ad una schiera di esseri diseredati, predestinati alla sventura.

Tali nobili parole, per la rivendicazione dell'onore delle fanciulle, non possono non trovare eco in ogni animo gentile.

Ma qui la questione dev'essere posta sopra un altro terreno. Deve e può un codice penale provvedere a tutte le immoralità che avvelenano le sorgenti della vita sociale? Oppure l'ufficio suo è quello di intervenire soltanto allorchè vi sia un diritto violato per violenza o per frode?

Niuno vorrà dubitare che quest'ultimo sia l'ufficio di un Codice penale. Esso non può, nella incriminazione dei fatti contro il buon costume, aver riguardo alla semplice incontinenza ed ai danni che ne derivano; ma può guardare soltanto al diritto infranto di chi soggiace all'altrui libidine, senza di che uscirebbe dal campo giuridico ed invaderebbe il campo della morale.

Egli è per ciò che il progetto di Codice penale punisce la violenza reale o presunta; presunta per mancanza di consenso nella persona della vittima, attese le condizioni di essa: età, malattia, dipendenza dal seduttore e simili. E punisce la frode, accennando ai mezzi fraudolenti adoperati nella seduzione.

All'infuori di questi casi, ed in donna libera, ed in età capace di pieno consenso, come potrebbe cercarsi altra frode, che non sia la *fraus grata puellis* del poeta latino?

Potrà dubitarsi se sia troppo basso il limite di dodici anni fissato dal Progetto per la presunzione della violenza, di quindici anni fissato per la corruzione, ed io in ciò, tenendo conto delle considerazioni dell'onor. Massarani, prendo impegno di esaminare se non si possano per avventura elevare questi limiti di età; ma, oltre una certa età e quando non si violano speciali doveri di custodia o di relazioni famigliari, ed interviene uno spontaneo consenso, non parmi sia compito del Codice di dettare sanzioni penali.

Vi hanno invero codici penali, che prevedono la seduzione con promessa di matrimonio; ma anche in ciò l'esperienza ha dimostrato che le pene contro i seduttori non hanno giovato alla morale pubblica, non hanno preparato matrimoni felici, non hanno reso più cauti i giovani,

e, quanto alle fanciulle, raggiunsero un effetto contrario, eccitandole a darsi in braccio, alle prime blandizie, ai più imprudenti ed ai più ricchi per la prospettiva di un matrimonio imposto colla minaccia di un processo. Per tal modo si contraddirebbe anche alla legge civile, la quale pose per norma ne' matrimoni la libertà del consenso, reputando improvvida, funesta per questo legame indissolubile ogni specie di coazione. Non conviene dunque nemmeno per questo caso rimettere in onore il vecchio principio: *aut nubat, aut dotet, aut ad triremes*.

A trattenermi dal seguire la via indicata con nobili intendimenti dall'onor. Massarani, mi basterebbe la cattiva prova delle disposizioni che in antico punivano largamente la seduzione nel mezzogiorno d'Italia. Ivi esse, anzichè essere freno al mal costume, riuscivano ad incoraggiarlo per le speranze che le donne concepivano di assicurarsi un matrimonio colla concessione di tempestivi e precoci favori.

Il danno andò tant'oltre che fu necessità pubblicare nel 1779 quella famosa prammatica in cui fu disposto: « che niuna donna, od altra persona a cui interessa, di qualunque grado e condizione, possa più avere azione penale di stupro, ancorchè alla vera o simulata deflorazione siano preceduti sponsali o promessa di matrimonio innanzi al parroco o capitoli matrimoniali per mezzo di pubblico notaio, od altro qualsiasi rito o solennità mediante la legittima promessa di future nozze, eccetto l'unico e solo caso dello stupro commesso con vera, reale ed effettiva violenza, perchè le donne non devono profittare della loro complicità nel delitto, ma badare a conservare l'onore delle famiglie in cui nascono, acciò, passando nelle altrui per mezzo di lodevoli nozze, possano farlo custodire alla loro prole ».

Che, se poi si voglia avere riguardo alla condizione dei figli, condannati a vivere senza aiuti, senza affetti, senza i beneficii inestinguibili della famiglia, bisognerebbe essere tratti a punire tutti i concubinati fuori di matrimonio, a disciplinare tutte le relazioni sessuali. Ed allora non so dove potrebbe fermarsi un Codice che si mettesse in questa china, mentre poi in senso opposto si chiede che l'adulterio non venga punito in caso di legale separazione dei coniugi.

Ciò chiesero con eloquenti discorsi, oltrechè

l'onor. Massarani, anche gli onor. senatori Deodati e Cannizzaro.

Ed io, come accennò l'onor. Cannizzaro, non mancai di riflettere sulla questione, tanto più che un uomo di grande autorità, l'onor. Pesina, nelle modificazioni da lui proposte, come ministro, al progetto mio e del mio successore Savelli, del 1883, aveva appunto escluso la punibilità dell'adulterio nel caso di separazione legale.

Io infatti non mi sono dissimulati gli inconvenienti messi in luce dagli onorevoli senatori preindicati. Ne potrei contrapporre altri che avverrebbero nel caso in cui l'adulterio, dopo la separazione legale, restasse, a differenza di quello durante la convivenza, senza repressione. Ma ben più devo aggiungere ad infirmare radicalmente tali obiezioni. Devo aggiungere che, mettendo in luce questi inconvenienti, non è già di questa disposizione del progetto di Codice penale, che si fa la critica, ma bensì dell'istituto della separazione personale.

Ma, dato l'istituto medesimo, parmi che, per conformarsi ai principii, ne venga, come naturale conseguenza, l'impugnata disposizione del progetto, dal momento che la separazione legale, a differenza del divorzio, non fa cessare l'indissolubilità del vincolo. Finchè il codice civile mantiene tale indissolubilità, il codice penale non può dichiarare spezzato ogni legame di fedeltà, e stabilire non esservi adulterio, mentre dal codice civile i figli si dichiarano adulterini e vengono posti in condizione d'inferiorità di fronte ai semplici figli naturali.

Per ciò mi parve che, come nel codice del Canton Ticino, così anche nel nostro, senza escludere l'adulterio nel caso di separazione personale, esso si dovesse considerare grandemente attenuato per le ragioni che ho svolto nella Relazione, e che trovano conferma negli argomenti addotti, per una conclusione che parmi eccessiva, dagli onorevoli oratori a cui sto rispondendo.

Che il rigore dei principii richieda si faccia ciò che realmente io feci, mi viene indirettamente attestato dalla eloquente circostanza che non havvi alcun codice penale di altri paesi il quale escluda l'adulterio in caso di separazione. Tutti que' codici i quali hanno il solo istituto della separazione personale, come la Spagna, oppure hanno tanto il divorzio quanto la sepa-

razione personale, come la Francia, il Belgio, l'Olanda, nel caso di separazione personale considerano l'adulterio come un fatto punibile, e, quello ch'è più, punibile, a differenza del nostro Progetto, colla stessa pena dell'adulterio commesso in istato di convivenza coniugale.

Ma, appunto perchè lo stesso on. Massarani non può certo dissimulare a sè stesso che l'istituto della separazione legale porta queste conseguenze, egli mi domanda: perchè non presentate il disegno di legge che, in modificazione del codice civile, ammetta il divorzio?

Io veramente questo disegno di legge l'ho presentato altra volta alla Camera elettiva; quindi la mia opinione personale non può essere dubbia, nè certo è mutata, tanto più che oramai, dopo la recente legge francese, il divorzio può dirsi diventato la legge comune di tutti gli Stati. Se ora non lo ripresentai, egli è perchè la pratica dei Parlamenti, in cui sono invecchiato, mi ha persuaso dell'esattezza della massima: *age quod agis*; che, cioè, se si vogliono portare in porto grandi riforme, conviene anzitutto concentrare gli sforzi su taluna: ora, a parte alcune altre minori già in quest'anno compiute, il Codice penale mi pareva tale riforma, che per ora si dovesse attendere solamente ad essa, siccome quella che esigeva tutta la maggiore possibile attività mia per condurla in porto.

In questo ordine stesso di reati contro l'ordine delle famiglie, l'on. senatore Miraglia desidera e propone che si estenda il reato d'incesto sino a comprendere le relazioni sessuali tra affini in linea retta, cioè fra suocero e nuora, fra genero e suocera, mentre io nel Progetto lo limitai al caso di congiungimento tra ascendenti consanguinei, e tra fratelli e sorelle.

Io, invero, avuto riguardo alla circostanza che in questa materia avvi ora una grande divergenza di disposizioni nella legislazione delle varie parti d'Italia, in alcuna delle quali l'incesto non è in alcun caso preveduto e punito, credetti di dover procedere con la massima parsimonia e riserbare l'incriminazione ai casi nei quali l'incesto perturba più gravemente la famiglia nell'ordine morale e nell'ordine fisiologico.

Sono però disposto a tenere in grandissimo conto la proposta dell'on. Miraglia, non soltanto per l'autorità del proponente, ma per la

cosa in sè stessa, in base alle ragioni addotte dall'onor. Miraglia, in base all'esempio del codice sardo-italiano del 1859, del codice toscano e dei più reputati codici stranieri. Tanto più tale proposta merita considerazione, in quanto il Progetto ha già una grande limitazione nella condizione del pubblico scandalo, che esso esige per l'incesto.

L'onor. Massarani parlò pure dei reati politici, dicendo che a me si addiceva, per le dottrine di libertà delle quali fui sempre convinto propugnatore, di conformarvi le disposizioni sui reati politici, ammettendo la lotta delle idee, finchè non trascenda ad atti effettivi di sedizione.

Ma ciò io credo di aver fatto, io credo di avere conformato il Codice a questi liberali principii; tant'è vero, che lo stesso senatore Massarani dice che in qualche caso sono andato troppo lungi su questa via, punendo l'eccitamento agli odii fra le classi sociali nel solo caso che ciò riesca pericoloso alla pubblica tranquillità, sebbene questa limitazione non solo sia conforme ai liberali principii, ma trovi riscontro anche in codici non certamente troppo liberali, ad esempio, nel codice germanico.

Ma sarei per avventura venuto meno a questi principii liberali negli ormai troppo famosi articoli riguardanti gli abusi dei ministri del culto? Sarebbe vero che questi articoli costituiscono una legge eccezionale? Sarebbe vero ciò che disse l'onor. mio amico Deodati, che, cioè, questi articoli sono d'indole giacobina?

Assicuro l'onor. mio amico Deodati che se quelle disposizioni fossero d'indole giacobina, esse non si troverebbero nel Progetto; poichè io mi sento davvero assai più girondino che giacobino, e, cioè, per pensiero e per animo, portato a far larga parte ai diritti individuali, alle liberali franchigie, non sacrificando mai, più di quanto è assolutamente necessario, alla ragione di Stato.

Del resto, che questi articoli siano conformi al diritto comune e quindi non costituiscano una legge eccezionale, ma riescano pienamente informati ad idee di libertà, ve lo ha dimostrato ieri l'onor. Auriti coll'autorità che a lui è propria per il suo sapere, per la sua posizione, per la moderazione del suo spirito e del suo carattere.

Per ciò lasciate che in questo tema io mi limiti a brevi considerazioni. Ho già troppo dovuto

occuparmi dell'argomento, ne ho scritto a lungo nella mia relazione, feci intorno a queste disposizioni più discorsi alla Camera, sicchè non potrei che ripetermi: d'altra parte queste disposizioni furono così bene difese in questo recinto dall'onor. Moleschott, dall'onor. Miraglia, dall'onor. Pierantoni e, come ho già detto, dall'onor. Auriti, che non mi pare siano necessarie ulteriori difese.

D'altronde una difesa mi sembra superflua per altri evidenti motivi. Queste disposizioni infatti furono approvate dalla Camera dei deputati in modo solenne, per appello nominale, ed ottennero 254 voti favorevoli e soli 37 contrari. Queste disposizioni ebbero pressochè unanime l'assentimento della Commissione della Camera, composta di molti fra i più eminenti e più liberali giuristi che fanno parte di quella assemblea; esse ebbero del pari l'assentimento quasi unanime della vostra autorevole Commissione, poichè l'onor. Deodati ci disse essere egli stato il solo dissenziente nella Commissione dei quindici; sicchè per tanta concordia di suffragi è impossibile non essere convinti che le disposizioni medesime rispondono alle supreme necessità della patria.

Ma non basta; queste disposizioni si trovano in tutti i codici penali degli Stati cattolici. Esse furono poste dal Parlamento subalpino nella legge del 1851, esse furono iscritte nel codice sardo-italiano del 1859.

L'onor. Fusco mostrò di maravigliarsi che io abbia citato, fra i codici i quali contengono analoghe disposizioni, anche il codice delle Due Sicilie del 1819, codice di governo assoluto e tirannico. Sì, onor. Fusco, io ho cominciato dal citare i codici di tutti i paesi retti a libertà, de' quali avvi una lunga schiera; e poi, tanto più volentieri, ho citato il codice di un governo assoluto, il codice delle Due Sicilie, come ho citato, quale esempio eloquentissimo, il codice che rimase vigente in Francia sotto la stessa Restaurazione borbonica, perchè voi vedete a prima giunta quale argomento si possa attingere a favore di questi articoli, precisamente dal fatto che li credettero necessari perfino quei Governi i quali erano i più noti per illimitata devozione alla Chiesa, i quali fondavano la loro forza sulla famosa alleanza fra il trono e l'altare.

L'onor. Fusco si fece un grande argomento

di ciò, che il Canton Ticino, il cui codice è uno di quelli da me indicati fra i molti i quali contengono disposizioni consimili, le ha abrogate nel 1886, in seguito a concordato colla Santa Sede.

Ma, conosce l'onor. Fusco gli avvenimenti seguiti nel Canton Ticino dopo la promulgazione del codice penale? Qual movimento, quale rivolgimento è ivi avvenuto? Desidera avvenga un simile rivolgimento anche nel Regno d'Italia? Sa egli che anche in Austria, in seguito al Concordato, era stato derogato nientemeno che ad alcuno de' più importanti capi del codice civile?

L'onor. Fusco disse che il Progetto è andato a cercare quante disposizioni v'erano in argomento negli altri codici penali e le ha tutte insieme raccolte.

L'onor. senatore Auriti gli ha già risposto essere ciò lungi dal vero, ed ha citato alcune disposizioni di altri codici, del francese fra gli altri, non contenute nel Progetto. Ed anche a me sia lecito ripetere che il Progetto, in confronto di molti codici stranieri e dei codici italiani precedenti, ha diminuito le incriminazioni circa agli abusi del clero, escludendo ciò che riguarda il ministero spirituale del clero medesimo, il che dimostra il concetto liberale cui esso s'informa.

Non sa, infatti, l'onor. Fusco che il codice penale del 1859 puniva anche l'*indebito rifiuto degli uffici spirituali* nel caso che questo rifiuto turbasse la coscienza pubblica o la pace delle famiglie? Ebbene, noi l'abbiamo cancellato; noi, a differenza del codice del 1859 e di altri molti, abbiamo voluto mantenere l'intera indipendenza del sacerdozio nell'esercizio del suo potere spirituale.

Ma dovevamo forse eziandio cancellare ciò che riguarda l'incolumità della patria? No! Io credo che in ciò va data una grandissima lode all'illustre presidente della vostra Commissione. Egli vide infatti che disposizioni sugli abusi dei ministri del culto più estese, più comprensive delle presenti erano iscritte nel codice penale del 1859; vide che dalla legge del 1871 fu tolta una parte di queste disposizioni, credendosi con ciò di ottenere una grande pacificazione, ma che si ottenne tutt'altro. Per ciò appunto, quattro anni dopo l'onor. Vigliani, con patriottica sollecitudine, volle che disposizioni consimili a quelle che vi sono ora proposte fossero inserite

nel Progetto di codice penale ch'egli presentò al Senato. Il Minghetti disse alla Camera elettiva, a proposito delle disposizioni medesime, che esse erano *una necessaria difesa dello Stato*. Il Senato le approvò. Poteva il presente Ministero tralasciare di presentarle?

L'onor. Fusco ha parlato delle unanimi proteste dell'episcopato contro queste disposizioni.

Ebbene, queste proteste devono costituire una ragione di più per mantenerle. Già l'illustre senatore Lampertico ebbe a questo riguardo sdegnose parole, e mi duole che nel medesimo senso non abbiano risuonato altresì le parole dell'onor. Fusco.

Senatore FUSCO. Domando la parola per un fatto personale.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Del resto, anche contro la legge sarda del 1855 sui beni ecclesiastici i vescovi protestarono, ma il conte di Cavour disse che le petizioni dei vescovi fornivano ai difensori della legge i più validi argomenti.

Anche quando fu promulgato il codice penale del 1859, contro le disposizioni sugli abusi del clero protestò l'episcopato; ma il Governo rispose coll'introdurre, mediante legge speciale, le disposizioni medesime nella Toscana.

Anche contro quegli articoli organici promulgati in Francia nel 1802, dei quali parlò l'onorevole senatore Lampertico, i quali ben altrimenti, come dirò più tardi, estendono le facoltà dello Stato nelle cose della Chiesa, protestò il Pontefice; ma il potere civile non li abbandonò, ed essi sono tuttora vigenti.

L'onor. senatore Fusco vi parlò di statistiche di procedimenti penali, da cui risulta quanto ne sia scarso il numero, e soggiunge: *dateci la statistica dei procedimenti penali per dimostrare la necessità di queste disposizioni*. Ma è molto ingenuo l'on. Fusco nel fare una simile domanda: imperocchè egli è evidente che, una volta che la legge del 1871 tolse il reato, non vi potevano essere procedimenti.

A tutti è noto il fatto di vescovi che provarono da sindaci solenni dichiarazioni di reputare illegittimo il giuramento di fedeltà da essi prestato al Re ed alla patria. Ebbene, per questo fatto l'Autorità politica presentò denuncia ai tribunali; ma il giudice istruttore dovette dichiarare non farsi luogo a procedimento per mancanza di pubblicità, perchè, per effetto

della legge del giugno 1871, quando manca l'estremo della pubblicità non havvi reato, come ieri vi disse l'onor. Auriti.

L'onor. senatore Corte, combattendo questi articoli, disse di farlo, sebbene egli non sia amico di preti.

Io invece, già ricordò le parole da me altra volta dette l'onor. Fusco, io sono amico del sacerdote cittadino, ammiro le sue virtù quando esercita la sua missione evangelica, quando porta refrigerio all'indigente, assistenza agli infermi, conforto alla sventura, quando si fa apostolo di morale, modello di carità e di abnegazione.

Ma io sono certo, anche per lettere ricevute da pii sacerdoti, che questo clero, lungi dal temere, benedice ed applaude a queste disposizioni, le quali gli danno modo di opporre resistenza a chi lo voglia trascinare a mutarsi da sacerdote cristiano in eccitatore di civili discordie, lo voglia trascinare a portare la politica nel tempio, a farla assidere sull'altare, a recarla fra le turbe nelle case dorate e ne' poveri abituri, a farla echeggiare in tristi suggestioni antinazionali, intese a distruggere la unità della patria. (*Bravo! Benissimo!*)

Vengo ora a rispondere brevemente all'onorevole senatore Lampertico, il quale parlò non soltanto colla consueta sua elevatezza, ma con accento vivamente patriottico, con grande temperanza, anche in questo argomento.

Egli vi discorse, quasi a paragone, delle leggi di Maggio, leggi le quali furono l'arma più tagliente del *Kulturkampf* nell'Impero germanico.

Ora, mi permetta l'onor. Lampertico di dirgli che queste leggi di Maggio non si possono citare a proposito dei nostri articoli 173 e seguenti del Progetto di codice penale, che nulla hanno a che fare con essi.

Io, dopo il discorso così notevole dell'onorevole senatore Lampertico, volli rileggere le disposizioni di queste celebri leggi di Maggio.

Ora permettetemi che vi riferisca alcune delle disposizioni che quelle leggi contengono.

In esse è regolato il diritto di disciplina ecclesiastica, vietando, sotto severe pene, ad ogni ministro del culto di pronunziare alcuna pena ecclesiastica che porti offesa all'onore civile, o che sia conseguenza di un'azione comandata dallo Stato. È vietata ogni scomunica pubblica.

È proibito di ascrivere al sacerdozio e di elevare ad uffici ecclesiastici coloro che non abbiano l'istruzione prescritta dalle leggi dello Stato e non abbiano sostenuto un esame innanzi ad esaminatori scelti dal Governo. È dato largo campo all'istituto del richiamo allo Stato sul *potere disciplinare* della Chiesa creando un tribunale speciale competente a definire le controversie ecclesiastiche. Questo tribunale ha nelle sue attribuzioni quella di prevenire l'abuso del potere vescovile non riconosciuto in altri che in cittadini tedeschi, escludendosi così la giurisdizione del Pontefice sul clero germanico. Ogni sacerdote colpito da una pena disciplinare può, secondo le leggi in discorso, appellare al predetto tribunale ed ottenere la revoca del provvedimento ecclesiastico. Il tribunale stesso può pronunziare la deposizione di un vescovo o di un prete in seguito a *violazione di leggi ecclesiastiche*.

Bastano questi pochi cenni a dimostrare che gli articoli del nostro progetto nulla hanno a vedere con queste leggi, ispirate al principio del più alto sindacato sul potere spirituale, sì da distruggere ogni indipendenza del clero nell'esercizio del suo ministero.

I nostri articoli sono invece intesi a tutelare gli inalienabili diritti dello Stato, sono rispondenti a delitti di permanente pericolo pubblico e privato nell'ordine civile e giuridico.

E per questi fatti anche in Germania, non le leggi del Maggio, ma provvede il Codice penale con disposizioni analoghe a quelle del presente progetto.

L'onor. Lampertico ha pure citato i ricorsi per abuso che in Francia esistono, conservati dagli articoli organici, ricorsi che risalgono al secolo xiv, e colà tanto in onore che l'avvocato generale Servin diceva che se egli avesse saputo chi li ha introdotti, gli avrebbe fatto erigere una statua; ricorsi *tumquam ab abusu*, che erano ammessi anche presso di noi e furono tolti colla legge sulle guarentigie.

Ma, anche in ciò, l'onorevole senatore Lampertico non può certamente supporre che non sia affatto diverso il contenuto giuridico di tale istituto da quello delle disposizioni del Progetto intorno agli abusi dei ministri del culto.

I ricorsi per abuso, come esistono in Francia, costituiscono un vero intervento disciplinare dello Stato nelle cose della Chiesa.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1888

Essi danno luogo a dichiarazioni di biasimo degli atti dell'autorità spirituale in quanto siano contrarii alle leggi dello Stato non solo, ma anche alle regole de' *canoni ricercuti* in Francia, e conducono eziandio all'annullamento degli atti medesimi.

Quindi è che, per mezzo del ricorso *ab abusu*, lo Stato si ritiene in diritto di intervenire nelle cose spirituali, vietando la celebrazione di feste non comprese nel calendario civile, ordinando ai parroci di celebrare battesimi, funerali e simili funzioni. In Francia, anzi, l'ingerenza del Governo nelle cose ecclesiastiche si spinge a tal punto, che, come l'onor. Lampertico sa meglio di me, per l'abate Grégoire ed altri che la Chiesa reputava scomunicati furono fatte celebrare nelle chiese cattoliche esequie solenni; fino a tal punto che una circolare del Governo prescrisse al clero di servirsi in inverno di acqua calda per i battesimi.

E ciò sebbene in Francia il clero non abbia fatto mai la guerra all'esistenza nazionale, ma anzi, perfino sotto i Governi più ostili alla Chiesa, abbia proclamato, in moniti solenni de' suoi vescovi, che il sacerdozio deve fare in modo che in esso si scorga un solo spirito, l'amore della conciliazione e della pace, il distacco dalle cose della terra, il solo desiderio costante de' beni eterni.

In Italia invece si è ben lungi da quella ingerenza dello Stato nelle cose ecclesiastiche; in Italia è completa la libertà e l'indipendenza del clero nel suo ministero spirituale, tanto che, come dimostrò ieri l'onor. Pierantoni, noi abbiamo rinunciato alle prerogative che tutti gli Stati tennero gelosamente incolumi e per le quali essi lottarono per secoli, sicchè si guarderebbero bene dal rinunciarvi giammai: abbiamo rinunciato perfino alla nomina dei vescovi. Ma perciò appunto, a così grande libertà, sconosciuta in ogni altro Stato cattolico, deve pure corrispondere la responsabilità in quanto riguarda la sicurezza dello Stato medesimo.

Ed anche con queste disposizioni del Progetto di codice, noi rispettiamo completamente, come già accennai, i ministri del culto nell'esercizio dello spirituale ministero. Noi, d'altra parte, rispettiamo completamente il ministro del culto come cittadino: come tale egli gode la libertà di tutti gli altri cittadini: *elevi idea contro idea, cattedra contro cattedra, dottrina contro dot-*

trina, giornale contro giornale; libertà questa di cui mi pare che una parte del clero si valga molto estesamente, perchè lo vedo ogni giorno non far mistero di vagheggiate rivendicazioni territoriali contro l'integrità nazionale. Ma non è poi possibile ammettere che il clero possa abusare del suo ministero per eccitare al disprezzo, alla disobbedienza delle leggi, delle quali dovrebbe per sua missione inculcare il rispetto; per spingere, ad esempio, gli stessi funzionarii a venir meno ai propri doveri; per cospirare contro le nostre istituzioni, offendendo tutti quei sentimenti patriottici che dovrebbero essere sacri ad ogni cittadino. (Bravo, benissimo!).

Contro questi abusi lo Stato dev'essere protetto, contro di essi non dev'essere impotente la legge.

Il Progetto di codice penale, in una parola, si ispira allo stesso concetto che il Re liberatore espresse nel discorso della Corona del 15 novembre 1873: « Risoluti di rispettare il sentimento e la libertà religiosa, noi non permetteremo che sotto il manto di questi sacri diritti si attenti alle leggi ed alle istituzioni nazionali ».

L'onor. Lampertico fece parecchie interrogazioni rivolte a mostrare la differenza fra alcune disposizioni concernenti gli abusi dei ministri del culto, ed altre risguardanti ufficiali pubblici o privati cittadini.

Ora a me pare che tale paragone fra le une e le altre disposizioni non regga. Il Codice penale commisura le sue penalità alla stregua della gravità dei fatti e dei danni. Ora, in nessuno degli articoli citati dall'onor. Lampertico si può ravvisare alcunchè di conforme alla gravità di chi abusa di un'autorità che parla nel nome stesso di Dio, che si rivolge alle masse coll'abuso di questa autorità, di questa forza morale, con effetti di cui vi ha assai bene parlato quell'eminente magistrato che è il senatore Miraglia.

L'onor. Lampertico ha domandato pure se l'eccitamento alla violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio si riferisca soltanto ai doveri indicati nel capo III del titolo IV, del Progetto.

È evidente che no: il concetto della penalità concernente la violazione di alcuno di questi doveri è estraneo all'obbligo di rispettare ciascuno di quei doveri che sono determinati da qualsiasi legge. Il fatto già accennato del sacerdote

o vescovo, che strappa ai sindaci le dichiarazioni delle quali ho parlato poco fa, non è forse un apostolato di fellonia che merita di essere colpito dalla legge, sebbene non indicato negli articoli del Progetto citati dall'onor. senatore Lampertico?

Ma io ho discorso già anche oltre il mio proposito di questi articoli sugli abusi del clero; e vengo alla conclusione.

Difesa, come feci, la sostanza di queste disposizioni, non ho difficoltà, come dissi anche nell'altro ramo del Parlamento, di studiare qualsiasi possibile miglioramento di forma.

L'onor. Lampertico desidera che siavi una maggiore determinazione nella forma medesima, ed io sono con lui. La vostra Commissione si è già posta su questa via, come egli disse, ed io sono disposto a seguirla.

Non esaminerò punto per punto le differenze fra le locuzioni adoperate da me e quelle proposte dalla Commissione. Non mi occuperò del dubbio, se il *biasimare* sia sinonimo del *vituperare*, e per conseguenza sia superfluo indicare ed il *biasimo* ed il *vilipendio*; se l'abuso della *qualità* scolpisca il carattere specifico che l'abuso deve avere, meglio che l'abuso della forza morale che derivi dal suo ministero; ma, ripeto, sono disposto di seguire la Commissione e l'onor. Lampertico sulla via delle maggiori determinazioni.

Su questa via invero mi ero già posto nel Progetto, abbandonando il turbamento della *coscienza pubblica* che leggesi nel codice del 1859 ed in alcuni precedenti progetti, fra cui anche nel disegno di legge speciale presentato dall'onor. Mancini, e ciò appunto perchè mi pareva troppo vaga quella locuzione. Che se per non venir meno del tutto alla tradizione legislativa, avevo mantenuto il *turbamento della pace delle famiglie*, mi affretto ad assicurare di non avere difficoltà a tralasciare anche questa locuzione.

Concludendo, io mi riassumo in una sola parola: *precisare* queste disposizioni ben volentieri; *cancellarle* no, perchè il cancellarle mi parrebbe una vera abdicazione dei più elementari diritti e doveri della potestà civile. (*Bravo. Bene. Applausi dalle tribune.*)

PRESIDENTE. Avverto le tribune che non sono permessi i segni di applauso o di disapprovazione.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia.

Vengo adesso alla questione della pena di morte.

L'on. senatore Vitelleschi ne ha vivamente oppugnata l'abolizione, dicendo che, abolendo l'estremo supplizio, non si fa un Codice per il secolo decimono. Dopo la eloquente risposta dell'onor. senatore Pierantoni; dopo le parole splendidissime e commoventi pronunciate dall'on. Lampertico, il quale disse di non sapere a quali caratteri somatici possa mai essere stato preso per un antibolizionista; dopo le altre parole così stringenti e così autorevoli del senatore Moleschott, io potrei essere dispensato dal parlarne, mi parrebbe superflua ogni mia considerazione; superflua tanto più perchè, come vi disse ieri l'onor. senatore Auriti, questa abolizione, per ragioni diverse ma convergenti allo stesso concetto, è sostenuta da tutti i membri della vostra Commissione con assoluta unanimità.

Tuttavia, trattandosi di così solenne provvedimento, a me che lo proposi pare necessario indicare alcune almeno delle ragioni per le quali alla proposta del provvedimento medesimo mi sono determinato con sicura e tranquilla coscienza.

L'on. Vitelleschi, nel propugnare il mantenimento della pena capitale, parte dal concetto che nulla può trattenere chi uccide il suo simile, tranne il rischio di perdere egli stesso la vita, e per ciò vuole che corra questa posta: *animam pro anima*, l'antica legge del taglione.

Qui è, secondo me, l'errore capitale dell'onorevole senatore, il quale parte da una proposizione sempre affermata e mai dimostrata, nè dimostrabile, quella, cioè, che la pena di morte più delle altre pene abbia efficacia intimidatrice.

Ora ciò non è; a parte gli esempi numerosi di coloro i quali uccidono e si uccidono, a parte gli esempi di chi nega di chiedere la grazia o cerca di togliersi la vita in prigione, o commette nuovi atroci delitti nella galera per essere dannato alla morte, certo si è che colui il quale è trascinato dalle più prepotenti passioni da nulla è trattenuto e in quei terribili momenti sacrificerebbe tutto l'universo ad una sensazione; e certo pure si è che quei delinquenti i quali corrono a questi misfatti non hanno il pensiero a questa o quella pena che possano incorrere, ma lo fanno col calcolo e nella speranza dell'impunità (*Bene! Benissimo!*).

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1888

Del resto, la storia ci insegna che la pena di morte, la stessa atrocità con cui venne irrogata: roghi, ruote, tanaglie roventi, caldaie di piombo o di zolfo, le nefande quaresime di Galeazzo, non valsero a far diminuire i delitti, se anche non li accrebbero, rendendo più feroci i costumi.

Questi argomenti, che escludono la necessità della pena di morte, basterebbero a giustificare l'abolizione.

Ma un altro argomento che mosse i più grandi spiriti e fece risuonare commuoventi le parole dell'onorevole Lampertico, è quello della assoluta irreparabilità di questa pena.

Quando l'onor. Lampertico mostrava di accennare ad un monito della Repubblica veneta, sulle prime io aveva creduto alludesse a quel fatto per cui a Venezia si decretò non soltanto che ardesse una pia lampada in San Marco, ma che al momento di pronunciare condanne capitali un ufficiale pubblico ammonisse i giudici colle parole: *ricordatevi del povero Fornaretto*. Ma poi mi parve che volesse riferirsi ad Antonio Foscarini, i cui segreti convegno d'amore furono scambiati per cospirazione politica, sicchè, per cospirazione, innocente, fu condannato e giustiziato.

E come Antonio Foscarini a Venezia, così per cospirazione non mai commessa, sulla denuncia di Oates di triste celebrità, fu condannato a morte lord Strafford, il quale, condotto al patibolo, chiese gli si prestasse un mantello contro il rigore della stagione, dicendo che non voleva tremare dal freddo non potendo tremare di paura.

E in Francia fino alla Rivoluzione fu celebrata ogni anno in Saint-Jean-en-Grève la *mesa della gazza*, alla quale dovevano assistere i giudici in toga rossa, per ricordarsi di quella fantesca la quale era stata condannata e giustiziata per furto di oggetti d'argento che da lei si giudicarono rubati, mentre si scoperse più tardi che erano stati portati a nascondere da una gazza ladra.

E in ogni paese, e in ogni tempo, anche negli anni più recenti, sono innumerevoli i casi di uomini condannati e poscia riconosciuti innocenti.

Or dunque, una giustizia così fallibile non può darsi il lusso e la vaghezza di produrre irreparabili effetti.

Io poi ho udito tanto più con piacere la voce convinta ed eloquente dell'onorevole Moleschott propugnare l'abolizione, in quanto che vedesi così concorrere a quest'opera di umanità e di civiltà anche quella scuola biologica, di cui egli è uno de' più illustri interpreti.

E siccome alcuni appartenenti a questa scuola sono avversi all'abolizione, mi piace, poichè l'onor. senatore Lampertico ha nominato il Benedikt, aggiungere la sua opinione, che è tanto autorevole fra i difensori della dottrina di cui parlo. In un recentissimo lavoro sul nostro Progetto di codice penale, l'eminentissimo professore di Vienna così scrive a tale proposito: « L'abolizione della pena di morte non è una questione di sentimentalismo verso coloro cui essa sarebbe minacciata. Essa è in prima linea, come per ogni pena, una questione di etica per quello stesso che punisce. Non è dubbio che molti giovani e molte reclute restie non sentirebbero danno da una carica di bastonate. Noi abbiamo però tolto il bastone dalla scuola e dall'esercito, non solo perchè metodi pedagogici che hanno un triste effetto su coloro che si vogliono educare, ma altresì perchè essi depravano l'educatore. Nello stesso modo l'abolizione della pena di morte ha un effetto che nobilita la società punitrice ».

Un altro essenzialissimo impulso all'abolizione mi doveva venire dal fatto che, ovunque la pena di morte è stata abolita, in Romania, in Portogallo, in Olanda, nella Svizzera, nella Sassonia, nell'Oldemburgo, nell'Anhalt, nella nostra Toscana, anche nel tempo ove alla capitale colava ogni fiumana del bene e del male, i delitti, se non diminuirono, non sono aumentati.

Quanto alla Svizzera, io vidi scritto sovente ch'essa revocò l'abolizione. Questo argomento, in quanto si riferisce alla pena di morte, non è che un equivoco.

La pena di morte era stata abolita per i reati politici dalla Costituzione federale del 1848. Poscia, nel 1874, la Costituzione federale l'abolì anche per i reati comuni. Fu contro tale abolizione che sorsero proteste; sicchè l'art. 65 della predetta Costituzione federale, il quale stabiliva l'abolizione anche per i reati comuni, fu abrogato. Ma le proteste sorsero, non già perchè si volesse la pena di morte, ma come una rivendicazione dell'autonomia cantonale, in forza della quale si ritenne che l'As-

semblea federale potesse bensì abolire la pena capitale per i reati politici, poichè in quell'ordine di disposizioni l'Assemblea federale è competente, ma non già in materia di diritto penale comune, di cui molti pretendevano spettasse la competenza esclusiva alla legislazione cantonale.

Tanto è ciò vero, che, anche dopo revocato l'art. 65, pochi furono i Cantoni che ristabilirono la pena di morte, ed anche in questi pochi mai non avvenne un'esecuzione capitale. È anzi notevole che nel Cantone di Vaud, quando avvenne l'ultima esecuzione capitale, nel 1867, in quel paese dove non avvengono quasi mai omicidii, uno proprio ne fu commesso da un uomo, che, tornando dal ferale spettacolo cui aveva assistito, uccise per via un amico. E invero siffatte esecuzioni, lungi dall'essere esemplari, sono piuttosto, quasi che la vista del sangue dia una ebbrezza contagiosa, di un effetto depravatore.

Ma, anche all'infuori di tutti questi sì gravi argomenti, un altro veramente decisivo per convincere dell'utilità della abolizione se ne può addurre per il nostro paese.

In che regime viviamo noi? Da noi la pena di morte esiste di diritto, ma, per effetto della clemenza sovrana, da tre lustri all'incirca più non esiste di fatto. Ciò posto, mi sembra evidente, contro la tesi dell'on. Vitelleschi, che, data appunto l'abolizione di fatto, il decretare l'abolizione di diritto serva non già all'indulgenza, ma alla severità della repressione.

E invero, colla pratica della commutazione, costantemente seguita in ogni caso, colla conseguente abolizione di fatto della pena di morte, colui la cui pena capitale commutasi viene condannato, in via generale e indipendentemente dalle circostanze di fatto che possono meritargli per ragione intrinseca la commutazione medesima, ad una pena uguale a quella dei colpevoli di reati meno orrendi. Così il parricida, l'assassino per brutale malvagità, hanno la stessa pena stabilita per l'omicidio semplice, o per la grassazione non accompagnata da morte. E perciò, come bene vi diceva l'onorevole senatore Auriti, da questo stato di cose deriva che il grassatore è spinto ad uccidere l'agredito, poichè, dal momento che, ferisca od uccida, è punito ugualmente, tutto lo trae a togliere di mezzo chi può essere testimone del proprio delitto.

In una parola, coll'abolizione di fatto è rotta tutta la scala penale, tutta la proporzione delle pene a beneficio de' più efferati delinquenti, e così la pena di morte è tutt'altro che pegno di maggiore sicurezza sociale.

Dopo di ciò verrò molto brevemente ad alcune dichiarazioni intorno ad altre proposte che si svolsero nel corso di questa discussione.

L'onorevole Pierantoni richiamò la mia attenzione sopra l'istituto della estradizione, e poichè vi hanno punti in cui manifestò opinioni conformi a quelle del Progetto, non ho bisogno di dire in quanto conto terrò, a questo proposito, le sue osservazioni.

L'onorevole Pierantoni desidera poi che in materia di diffamazione l'*exceptio veritatis* sia estesa alle imputazioni fatte ai membri del Parlamento ed agli amministratori di Opere pie.

Quanto a quest'ultimi il Progetto di codice già la consente, poichè da una parte esso dichiara che la prova della verità è ammessa se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto o la qualità ad esso attribuita si riferisce alle sue funzioni; e d'altra parte comprende fra i pubblici ufficiali tutti coloro che sono investiti di pubbliche funzioni anche temporanee, stipendiate o gratuite, nell'Amministrazione dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di un Istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia, o di un Comune.

Quanto ai membri del Parlamento, ho invero creduto bastasse dare nel Codice la facoltà nel diffamato di ammettere il diffamatore alla prova dei fatti imputati, perchè poi membri del Parlamento tale facoltà si convertisse sostanzialmente in obbligo, come ho ampiamente dimostrato nella mia relazione ove ho specificamente parlato di tale questione.

Ad ogni modo io mi riservo di esaminare, colla Commissione di revisione, se non sia il caso di stabilire che l'*exceptio veritatis* si ammetta, con locuzione generale, quando l'autore della diffamazione abbia agito nell'interesse pubblico, come è detto nella legge inglese, nel codice belga, nell'olandese ed in altri.

Io mi trattenni dal ciò fare perchè temetti di troppo allargare la facoltà di prova; me ne trattenni, tanto più, pel riflesso che l'onorevole senatore Pessina nel suo progetto aveva con gravi ragioni cercato, precisamente al con-

trario, di restringere i casi in cui si è ammessi a questa prova della verità dei fatti imputati.

L'onor. Pierantoni mi chiese inoltre se nulla col nuovo Codice penale venga immutato in materia di diffamazione, quanto alla condizione del gerente di un giornale; mi chiese se in qualche modo si tocchi col Codice stesso alla legge sulla stampa.

Già nella mia Relazione è dimostrato ampiamente che no. L'onorevole mio amico il senatore Riberi reputa assai penosa, nei libelli famosi commessi nei giornali, la condizione del predetto gerente; ma il parlare di esso ci trarrebbe appunto nella discussione delle disposizioni della legge sulla stampa, che il Progetto non volle toccare.

Lo stesso senatore Riberi parlò anche della buona fede nel convicio; ma sono queste, mi sembra, questioni da risolversi colla giurisprudenza, la quale, in via generale, ammette la condizione dell'*animus injuriandi* come efficace presidio nella diffamazione.

L'onor. Riberi richiamò l'attenzione del Senato sopra un'altra questione. Egli desidera che, più ch'oggi non avvenga, facciasi sentire l'influenza del verdetto dei giurati sulla misura della pena, quando il verdetto medesimo ammette le circostanze attenuanti.

A me pare che il Progetto faccia un passo nel senso vagheggiato dall'onor. senatore Riberi, perchè, mentre, secondo il codice del 1859, quando concorrono circostanze attenuanti, la diminuzione della pena è talvolta facoltativa, pel Progetto questa diminuzione è sempre obbligatoria.

Io però, in seguito alle osservazioni dell'onorevole mio amico Riberi, prendo impegno di esaminare se più anche si possa fare nell'intento di applicare il concetto dottamente propugnato da lui.

L'onor. senatore Miraglia propone che sia parificata alla falsità in documento pubblico la falsità in testamento olografo.

Io sono già in obbligo di studiare, rivedendo il Codice, una tale questione, poichè la stessa proposta messa ora innanzi dall'onor. Miraglia fu fatta dalla Commissione della Camera dei deputati, e qualche cosa propone in tale indirizzo di idee anche la Commissione del Senato; la quale non crede si possa ammettere la parificazione del testamento olografo al documento

pubblico, ma, per l'importanza del testamento olografo, aggrava la pena della sua falsificazione in confronto di quella inflitta per il falso privato.

Adunque la questione sarà oggetto di tutta la mia attenzione, pel valore che deve attribuirsi all'autorevole opinione della Commissione della Camera ed a quella del chiarissimo senatore Miraglia.

Questi ha sollevato un'altra questione: non vorrebbe fosse tolta al condannato all'ergastolo la facoltà di testare. Egli sostiene la sua tesi colla dottrina che gli è propria, con un ricco ed utile svolgimento storico della questione.

Io la riprenderò in esame, ma non posso omettere di osservare che questa facoltà di testare era pur tolta al condannato all'ergastolo, e tolta, anche più estesamente, dal progetto approvato dal Senato nel 1875 e da quello approvato dalla Camera elettiva nel 1877.

E così non fu deciso senza valide ragioni. Il testamento infatti è, secondo il dettato della sapienza romana, *voluntatis nostrae iuxta sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit*; ed i più celebrati scrittori di diritto filosofico pongono il fondamento della facoltà di testare nella natura morale e razionale dell'uomo. Ora, può dirsi *iuxta sententia* quella dei maggiori scellerati? Può dirsi morale la loro natura, la loro volontà?

Ad ogni modo, ripeto che riesaminerò la questione anche dal punto di vista de' limiti che a questa incapacità vorrebbe mettere l'onorevole senatore Riberi.

L'onor. Miraglia propose infine che si punisca bensì lo spergiuro in giudizio, come il Progetto propone e la Commissione approva; ma che per l'azione penale richiedasi che dello spergiuro vi sia un principio di prova per iscritto.

L'onor. Miraglia, in questa proposta, oltre alla sua autorità già grande, ha pure per sè quella grandissima d'una deliberazione del Senato, che sancì una tale disposizione nel 1875, e quindi la questione sarà di certo riesaminata. Io però dichiaro che sono dell'avviso del Carrara, il quale scrisse che, o bisogna cancellare dal numero dei reati lo spergiuro, o conviene ammetterlo senza vie di mezzo, perchè non si possono fare tali distinzioni in faccia alla giustizia penale, non si possono fare ecce-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1888

zioni alle regole probatorie che sono proprie del diritto penale.

A questo proposito io sono lieto poi che la Commissione sia stata quasi unanime nel ritenere debbasi mantenere nel Codice come reato lo spergiuro; sono lieto che il senatore Miraglia, sostenendo soltanto la predetta limitazione, abbia ciò ammesso egli pure, che nessuno in Senato abbia contraddetto tale disposizione del Progetto: disposizione che trovavasi anche nel progetto Vigliani e che fu dal Senato approvata nel 1875; allorquando uno dei più cospicui membri della vostra Commissione, l'onor. senatore Eula, il quale ben degnamente era stato dall'onor. Vigliani scelto a commissario regio per difendere il progetto, sostenne la disposizione medesima con tutto il vigore del suo ammirabile ingegno, e con argomenti così stringenti che mi sembrano tali da non ammettere ragionevole risposta.

Io ricordo che dovrei pure rispondere ad alcune osservazioni degli onorevoli senatori Majorana e Ferraris; ma siccome le osservazioni loro acute e sagacissime si riferiscono a disposizioni assai numerose, ma affatto particolari del progetto di Codice, così m'accorgo che mi sarebbe difficile seguirli in questi minuti particolari.

Mi limiterò a ringraziare l'onor. mio amico Majorana per avere in molte parti voluto spezzare una lancia a favore delle mie proposte di fronte a quelle medesime della Commissione di cui fa parte, ed a ringraziare altresì l'onorevole Ferraris che mise innanzi proposte, le quali potranno essere utili per la redazione del testo definitivo del Codice, in occasione della quale sarà tenuto grandissimo conto delle sue osservazioni.

Quanto alle parole assennate che vennero oggi pronunciate dall'onorevole senatore Mezzacapo, m'è caro il dirgli che io stesso aveva, nella mia relazione, espresso il concetto ora svolto da lui; avevo detto che una delle ragioni per la quale torna urgente sancire un nuovo codice penale, quella si è di procedere eziandio alla riforma del codice penale militare, il quale ha grande bisogno di essere modificato, siccome lo stesso Parlamento ha più volte riconosciuto; nè ciò può farsi finchè non vi abbia il codice penale comune, al quale, come ha detto con

molta esattezza l'onor. Mezzacapo, anche il codice penale militare dev'essere coordinato.

Non può quindi dubitare l'onorevole senatore Mezzacapo che io terrò a ricordare le importanti sue raccomandazioni.

Signori, io ho finito questo già troppo lungo discorso....

Voci. No, no.

Non ho ad aggiungere che una sola dichiarazione.

Io attendo con vivissima aspettazione il voto del Senato. Non già che io dubiti della approvazione del disegno di legge, imperocchè le proposte unanimi della vostra Commissione mi sono arra sicura della approvazione di questa alta Assemblea.

Nonostante, ripeto di attendere questo voto con grande ansietà, imperocchè vi assicuro che, per quanto sia vero che si possa avere, come disse l'onor. Pierantoni, la nobile ambizione di porre la firma al Codice penale unico, per quanto si possa dire coll'onorevole senatore Miraglia che sarà *terque, quaterque beatus* il ministro il quale appunto riesca ad ottenere al Codice definitiva sanzione, tuttavia vi assicuro con la maggiore sincerità dell'animo mio che a tutto ciò io non tengo, ma tengo soltanto alla buona riuscita del Codice stesso. Ora, se la votazione che darà il Senato sarà numerosa e concorde, allora io avrò la coscienza sicura e tranquilla che avrem fatta insieme, a pro di questa patria a cui sono sacri i nostri pensieri ed i nostri affetti, un'opera non soltanto di eguaglianza e di unificazione, ma altresì un'opera di giustizia e di libertà, di progresso, di civiltà, di sicurezza e prosperità sociale. (*Bene, bravo, applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Fusco ha chiesto la parola per fatto personale.

Ha facoltà di parlare; lo avverto però che deve limitarsi al fatto personale e che non può più ritornare nel merito del progetto di legge.

Senatore FUSCO. Io ho da dire brevissime parole, ma stante l'ora avanzata prego il Senato di volermi concedere di parlare domani.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1888

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia;

Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

Aggregazione del comune di Villa San Secondo, in provincia di Alessandria, al mandamento di Montechiaro d'Asti;

Aggregazione del comune di Molocchio, in provincia di Reggio Calabria, al mandamento di Radicena.

La seduta è sciolta (ore 6 ¹/₄).

